

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 marzo 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2012, n. 34.

**Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni.** (13R00193) . . . . . *Pag.* 1

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2012, n. 48.

**Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.** (13R00046) *Pag.* 6

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
15 febbraio 2013, n. 2-104/Leg.

**Modifiche dell'articolo 63 (offerte anomale) del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti.** (13R00156) . . . . . *Pag.* 18

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2012, n. 26.

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015.** (13R00155) . . . . . *Pag.* 19

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 28.

**Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.** (13R0163) . . . . . *Pag.* 20

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 53.

**Autonomia del consiglio regionale.** (13R00097) . . . . . *Pag.* 20

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2012, n. 69.

**Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012.** (13R00115) . . . . . *Pag.* 37



<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2012, n. <b>70/R</b>.</p> <p><b>Regolamento di attuazione dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al decreto del Presidente della giunta regionale n. 8/R/2005 ed al decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005. (13R00116).</b></p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 50</p>	<p>LEGGI REGIONALI 18 luglio 2012, n. <b>11</b>.</p> <p><b>Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Lazio. (13R00176)</b> <i>Pag.</i> 65</p>
<p><b>REGIONE LAZIO</b></p>	
<p>LEGGI REGIONALI 18 luglio 2012, n. <b>10</b>.</p> <p><b>Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011. (13R00175).....</b></p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 57</p>	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 20 giugno 2012, n. <b>12</b>.</p> <p><b>Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa). (13R00183).....</b></p> <p style="text-align: right;"><i>Pag.</i> 71</p>



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2012, n. 34.

**Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 27 dicembre 2012)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

#### Capo I

#### MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1997, N. 7

##### Art. 1.

##### *Modificazioni all'art. 15 della l.r. 7/1997*

1. Dopo la lettera *a*) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), è inserita la seguente:

«*a-bis*) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di ciascuna guida alpina operante nell'ambito di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo costituita in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-*bis*»;

2. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 15 della l.r. 7/1997, le parole: «una somma di denaro da euro 100 a euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «una somma di denaro da euro 150 a euro 1.500».

##### Art. 2.

##### *Modificazioni all'art. 16 della l.r. 7/1997*

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 16 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«L'UVGAM è un ente pubblico non economico dipendente dalla Regione dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente, nei limiti di cui alla presente legge.»

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 16 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«L'UVGAM ha, inoltre, lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide alpine esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di esse, di contribuire alla migliore organizzazione della professione, nonché di promuovere attività e/o corsi formativi diretti all'avvicinamento alla professione di guida alpina.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della l.r. 7/1997 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Al personale dipendente dell'UVGAM continua ad applicarsi il relativo contratto di settore di tipo privatistico.»

4. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 16 della l.r. 7/1997, introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

«*1-ter*. L'UVGAM adotta un proprio regolamento con il quale è disciplinata l'organizzazione interna e sono definiti i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei principi di imparzialità e pubblicità delle procedure selettive alle stesse preordinate.»

##### Art. 3.

##### *Modificazione all'art. 20 della l.r. 7/1997*

1. L'alinea del comma 2 dell'art. 20 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«2. L'apertura di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:».

##### Art. 4.

##### *Inserimento dell'art. 20-*bis**

1. Dopo l'art. 20 della l.r. 7/1997, come modificato dall'art. 3, è inserito il seguente:

##### «Art. 20-*bis*

##### *Segnalazione certificata di inizio attività*

1. Chiunque intenda aprire una scuola di alpinismo o sci-alpinismo presenta alla struttura regionale competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla medesima struttura. L'attività è consentita dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA sono indicate, in particolare:

*a*) la denominazione e le sedi, legale e operativa, della scuola;

*b*) le generalità del direttore.

3. Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:

*a*) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale della scuola attestante la sussistenza delle condizioni prescritte per l'apertura della medesima, di cui all'art. 20;

*b*) elenco nominativo delle guide alpine operanti nell'ambito della scuola;

*c*) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività della scuola.

4. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della SCIA, la struttura regionale competente verifica, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della l.r. 19/2007, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge procedendo, se del caso, anche mediante apposito sopralluogo.



5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA è comunicato, entro trenta giorni dal suo verificarsi, alla struttura regionale competente che provvede con le modalità di cui al comma 4.

6. L'apertura di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo in assenza di SCIA ovvero in assenza di una delle condizioni di cui all'art. 20 comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 2, lettera a-bis), la cessazione dell'attività con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

7. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'apertura della scuola, la struttura regionale competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale il dirigente della medesima struttura dispone con proprio provvedimento la cessazione dell'attività.».

#### Art. 5.

##### *Modificazioni all'art. 26 della l.r. 7/1997*

1. Dopo il comma 9 dell'art. 26 della l.r. 7/1997 è aggiunto il seguente:

«9-bis. I beneficiari dei contributi di cui al comma 6 sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni agevolati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione a saldo:

a) quindici anni, nei casi di iniziative di adeguamento degli immobili destinati a sede delle società locali delle guide alpine;

b) cinque anni, in tutti gli altri casi.».

2. Dopo il comma 9-bis dell'art. 26 della l.r. 7/1997, introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«9-ter. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 9-bis comporta la revoca, disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, dei contributi concessi e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi, riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inauspimento riscontrato.».

#### *Capo II*

### MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1999, N. 44

#### Art. 6.

##### *Modificazioni all'art. 7 della l.r. 44/1999*

1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), le parole: «è elevato a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «è elevato a quarantacinque giorni».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della l.r. 44/1999 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I maestri di sci in possesso delle qualifiche di allenatore di terzo livello o superiore ovvero di istruttore nazionale, rilasciate dalla FISCI, e iscritti ad altro collegio regionale o provinciale possono svolgere l'attività professionale, in deroga ai limiti temporali di cui ai commi 2 e 3, qualora riguardi l'allenamento presso uno sci club affiliato all'ASIVA. In tali casi, il presidente dello sci club interessato richiede all'AVMS apposito nulla osta.».

#### Art. 7.

##### *Modificazioni all'articolo 7-bis della l.r. 44/1999*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 7-bis della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:


«a) aver ottenuto il riconoscimento del titolo posseduto dal richiedente, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea (UE) diversi dall'Italia, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia che consente lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi della normativa statale in materia di immigrazione;».

2. Il comma 3 dell'art. 7-bis della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o di maestri di sci cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia che consente lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi della normativa statale in materia di immigrazione, non iscritti in un albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma, è subordinato all'accertamento da parte della struttura regionale competente, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, del possesso, anche sulla base dell'esperienza professionale maturata, di una idonea formazione professionale.».

3. Il comma 4-bis dell'art. 7-bis della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'AVMS provvede a redigere e ad aggiornare la lista dei titoli ritenuti validi per l'esercizio temporaneo della professione e ne trasmette copia alla struttura regionale competente.».



4. Il comma 6-bis dell'art. 7-bis della l.r. 44/1999 è abrogato.

Art. 8.

*Modificazione all'art. 13 della l.r. 44/1999*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 44/1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La sospensione dall'albo è altresì disposta durante il periodo di applicazione di sanzioni disciplinari irrogate per violazione delle norme di deontologia professionale che comportano il divieto di esercizio dell'attività per un periodo pari o superiore a quindici giorni.».

Art. 9.

*Modificazioni all'art. 15 della l.r. 44/1999*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 44/1999, le parole: «dieci persone» sono sostituite dalle seguenti: «otto persone».

2. Il comma 3 dell'art. 15 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Limitatamente all'attività di accompagnamento, il maestro di sci può condurre sciatori facenti parte di gruppi organizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) se appartenente ad una scuola di sci, previa autorizzazione del direttore della scuola;

b) se libero professionista, previa autorizzazione dell'ispettore di cui all'art. 24;

c) il gruppo deve essere composto da un numero di persone adeguato in relazione all'itinerario prescelto e alle capacità tecniche degli sciatori, fatto comunque salvo il limite massimo di sedici.».

Art. 10.

*Modificazioni all'art. 19 della l.r. 44/1999*

1. La rubrica dell'art. 19 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente: «Apertura di una scuola di sci».

2. Il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 44/1999 è abrogato.

3. L'alinea del comma 2 dell'art. 19 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«2. L'apertura di una scuola di sci nella regione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:».

4. La lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 19 della l.r. 44/1999 è abrogata.

5. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 19 della l.r. 44/1999, le parole: «garantendo la presenza continuativa del numero minimo di maestri di sci effettivi previsto per la località» sono soppresse.

6. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 44/1999 è inserito il seguente:

«2-bis. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), si intende soddisfatto in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) rilascio di idonee dichiarazioni di impegno da parte di un numero di maestri almeno pari a quello minimo prescritto;

b) salvi i casi di apertura di una nuova scuola, qualora un numero di maestri almeno pari a quello minimo prescritto abbia impartito, durante la stagione precedente, per conto della medesima scuola, un numero di ore di lezione non inferiore a centocinquanta per i maestri di discipline alpine e di snowboard e non inferiore a cinquanta per i maestri di discipline nordiche. Si prescinde dalla predetta condizione qualora siano accertati gravi e oggettivi motivi, riconosciuti con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.».

Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 20 della l.r. 44/1999*

1. L'art. 20 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 20

*Segnalazione certificata di inizio attività*

1. Chiunque intenda aprire una scuola di sci presenta alla struttura regionale competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla medesima struttura. L'attività è consentita dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA sono indicati, in particolare:

a) la denominazione, la sede legale e operativa della scuola, nonché le eventuali sedi secondarie, così come definite all'art. 19, comma 2, lettera b), e nello statuto;


b) le generalità del direttore e, nel caso di scuola mista di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, le generalità dei responsabili tecnici per le discipline alle quali non appartiene il direttore;

c) gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi della scuola.

3. Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della scuola attestante la sussistenza delle condizioni previste per l'apertura della medesima, di cui all'art. 19;

b) copia dello statuto della scuola, deliberato ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d);



c) elenco nominativo dei maestri di sci effettivi costituenti l'organico della scuola, con specificazione della categoria di appartenenza, della qualificazione e della specializzazione posseduta, nonché delle relative dichiarazioni di impegno rese ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, lettera a).».

#### Art. 12.

##### *Sostituzione dell'art. 21 della l.r. 44/1999*

1. L'art. 21 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

##### *«Art. 21 Adempimenti della Regione*

1. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della SCIA, la struttura regionale competente verifica, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della l.r. 19/2007, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge procedendo, se del caso, anche mediante apposito sopralluogo volto alla verifica dell'idoneità dei locali della sede operativa della scuola.

2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA è comunicato, entro trenta giorni dal suo verificarsi, alla struttura regionale competente che provvede con le modalità di cui al comma 1.».

#### Art. 13.

##### *Inserimento dell'art. 21-bis alla l.r. 44/1999*

1. Dopo l'art. 21 della l.r. 44/1999, come sostituito dall'art. 12, è inserito il seguente:

##### *«Art. 21-bis Cessazione e sospensione dell'attività*

1. L'apertura di una scuola di sci in assenza di SCIA ovvero in assenza di una delle condizioni di cui all'art. 19 comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 25, la cessazione dell'attività con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'apertura della scuola, la struttura regionale competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale il dirigente della medesima struttura dispone con proprio provvedimento la cessazione dell'attività.».

#### Art. 14.

##### *Modificazioni all'art. 22 della l.r. 44/1999*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 22 della l.r. 44/1999 sono abrogati.

#### Art. 15.

##### *Modificazioni all'art. 25 della l.r. 44/1999*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 25 della l.r. 44/1999, le parole: «da lire 400.000 (euro 206,58) a lire 1.200.000 (euro 619,75)» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 6.000».

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 25 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«d) l'organizzazione in forma collettiva della professione in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 16, comma 2, 19, 20 e 21 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di ciascuno dei soggetti facenti parte della struttura abusiva;».

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 25 della l.r. 44/1999, le parole: «da lire 100.000 (euro 51,65) a lire 1.000.000 (euro 516,46)» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 1.500».

#### Art. 16.

##### *Modificazioni all'art. 26 della l.r. 44/1999*

1. Il comma 1 dell'art. 26 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«1. L'AVMS è un ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente, nei limiti di cui alla presente legge.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della l.r. 44/1999 è inserito il seguente:

«1-bis. Al personale dipendente dell'AVMS continua ad applicarsi il relativo contratto di settore di tipo privatistico.».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 26 della l.r. 44/1999, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

«1-ter. L'AVMS adotta un proprio regolamento con il quale è disciplinata l'organizzazione interna e sono definiti i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei principi di imparzialità e pubblicità delle procedure selettive alle stesse preordinate.».

4. I commi 6 e 7 dell'art. 26 della l.r. 44/1999 sono abrogati.

#### Art. 17.


##### *Modificazioni all'art. 28 della l.r. 44/1999*

1. Al comma 6 dell'art. 28 della l.r. 44/1999, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio».

2. Dopo il comma 8 dell'art. 28 della l.r. 44/1999 è aggiunto il seguente:

«8-bis. I beneficiari dei contributi di cui al comma 5 sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni agevolati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione a saldo:

a) quindici anni, nei casi di iniziative di adeguamento degli immobili destinati a sede delle scuole di sci;



b) cinque anni, in tutti gli altri casi.».

3. Dopo il comma 8-bis dell'art. 28 della l.r. 44/1999, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«8-ter. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 8-bis comporta la revoca, disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, dei contributi concessi e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi, riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inaidempimento riscontrato.».

Art. 18.

*Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della l.r. 44/1999 vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi alle domande di autorizzazione presentate e alle autorizzazioni concesse ai sensi delle disposizioni medesime.

2. Il comma 4 dell'art. 7 della presente legge trova applicazione a far data dal 31 maggio 2013.

*Capo III*

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
7 MAGGIO 2012, N. 14

Art. 19.

*Modificazione all'art. 2 della l.r. 14/2012*

1. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 2012, n. 14 (Disciplina dell'attività di acconciatore), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA).».

Art. 20.

*Modificazione all'art. 6 della l.r. 14/2012*

1. Le lettere a) e d) del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 14/2012 sono abrogate.

Art. 21.

*Modificazione all'art. 9 della l.r. 14/2012*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 9 della l.r. 14/2012 è aggiunta la seguente:

«b-bis) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'art. 3, comma 1, della l. 174/2005, in considerazione delle maturate esperienze professionali.».

*Capo IV*

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 22.

*Rifinanziamento per l'anno 2012 della legge regionale  
7 dicembre 2009, n. 43*

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), è rideterminata, per l'anno 2012, in euro 18.400.000.

2. Il maggiore onere di cui al comma 1, di importo pari a euro 700.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di dotazione della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A., di cui alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

Art. 23.

*Modificazione alla legge regionale  
30 novembre 2001, n. 36*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), è aggiunto il seguente:

«5-bis. In ragione del completamento della gestione contabile posta a carico della liquidazione di Gestione straordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il collegio dei revisori di cui all'art. 5-ter della l.r. 88/1993 è soppresso e non si dà luogo agli adempimenti di revisione contabile di cui all'articolo 5-quater della medesima legge.».

*Capo V*

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 24.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 11 dicembre 2012.

ROLLANDIN

(Omissis)

13R00193



## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2012, n. 48.

**Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 24 del 21 dicembre 2012)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Capo I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SPESE PER L'INDENNITÀ DI CARICA, DI ESERCIZIO DEL MANDATO E LA DISCIPLINA DELL'ASSEGNO DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI REGIONALI

#### Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)*

1. L'art. 1 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

#### Oggetto della legge

1. Il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) spese di esercizio del mandato;
- c) assegno di fine mandato.».

#### Art. 2.

#### *Sostituzione del Capo I e del Capo II della legge regionale n. 3/1987*

1. Il Capo I e il Capo II della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

#### «Capo I

#### TRATTAMENTO ECONOMICO

#### Art. 2.

#### *Indennità di carica e spese di esercizio del mandato*

1. A ciascun Consigliere regionale compete un'indennità di carica lorda mensile pari all'80 per cento dell'importo complessivo, riconosciuto quale limite al Consigliere regionale della Regione più virtuosa, individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213.

2. Al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa e ai Consiglieri, che non svolgano ulteriori funzioni, compete per l'esercizio del proprio mandato, a titolo di rimborso spese, un importo complessivo pari, rispettivamente, per i Presidenti al 44 per cento e per i Consiglieri al 20 per cento dell'importo limite di cui al comma 1.

3. Ai Consiglieri regionali, a cui sia assegnato l'incarico di Vice Presidenti della Giunta o del Consiglio o di Assessore regionale, in relazione alla percorrenza tra il luogo di residenza, ovvero la zona nella quale il soggetto interessato abbia il domicilio autocertificato, e la sede della Regione e a motivo della necessità di spostamento sul territorio rispetto alla particolarità della funzione rappresentativa svolta, competono per l'esercizio del proprio mandato, a titolo di rimborso spese, i seguenti importi percentuali dell'importo limite di cui al comma 1:

- a) per una distanza fino a venticinque chilometri il 29 per cento;
- b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri il 34 per cento;
- c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri il 39 per cento;
- d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri il 44 per cento.

4. Ai Consiglieri regionali a cui sia assegnato un incarico, previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, diverso da quelli di cui al comma 2, in relazione alla percorrenza tra il luogo di residenza, ovvero la zona nella quale il soggetto interessato abbia il domicilio autocertificato, e la



sede della Regione, competono per l'esercizio del proprio mandato, a titolo di rimborso spese, i seguenti importi percentuali dell'importo limite di cui al comma 1:

a) per una distanza fino a venticinque chilometri il 25 per cento;

b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri il 29 per cento;

c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri il 34 per cento;

d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri il 39 per cento.

5. I rimborsi spese previsti ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro. Qualora il Consigliere svolga più di una delle funzioni indicate gli è riconosciuto l'importo più favorevole.

6. Il trattamento economico di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non può cumularsi con trattamenti economici, assegni o indennità, gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti, conferiti dalla Regione, da enti locali territoriali della Liguria, da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, da enti privati con azionariato della Regione.

7. Lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro 30 a seduta.

8. Il Consigliere regionale eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.

9. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione, da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 6 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa. Per gli incarichi di cui al comma 6 l'Ufficio di Presidenza provvede alle eventuali conseguenti ritenute sulle indennità di carica.

10. Qualora un Consigliere non adempia all'obbligo di cui al comma 9, il Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio ne dà notizia all'Assemblea e lo invita a provvedere entro i successivi quindici giorni. In caso di persistenza nell'inadempimento, l'Ufficio di Presidenza sospende l'erogazione dell'indennità di carica.

11. Ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria è corrisposto, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, il medesimo trattamento economico dei componenti eletti Consiglieri regionali.

### Art. 3.

#### *Gratuità della partecipazione alle Commissioni e commisurazione del trattamento economico all'effettiva partecipazione ai lavori dell'Assemblea*

1. La partecipazione alle Commissioni permanenti e speciali è a titolo gratuito. Per ogni giornata di assenza, a partire dalla terza assenza di ogni mese, alle riunioni del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari è effettuata, sull'indennità di carica, una trattenuta pari al 2,5 per cento della medesima indennità.

2. La trattenuta di cui al comma 1 non si applica se l'assenza del Consigliere o dell'Assessore regionale è compensata dalla partecipazione, su incarico o delega dei Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, ad attività istituzionali o a missioni di cui all'art. 9 o in caso di ricovero ospedaliero documentato.

### Art. 4.

#### *Sanzioni per comportamenti di disturbo dell'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale*

1. Nei confronti del Consigliere che con il suo reiterato contegno turbi l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale può essere comminata dall'Ufficio di Presidenza una sanzione sull'indennità di carica da € 500,00 a € 1.500,00, secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

### Art. 5.

#### *Mancata corresponsione dell'indennità di carica per prolungata assenza*

1. Nei confronti del Consigliere che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato ad alcuna delle sedute delle sessioni previste dall'art. 22 dello Statuto, può essere disposta la non corresponsione dell'indennità di carica.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 decorre dalla data di deliberazione del Consiglio regionale e produce i suoi effetti per tutto il tempo in cui il Consigliere non interviene alle sedute del Consiglio.

### Art. 6.

#### *Sospensione del trattamento economico per privazione della libertà personale*

1. La corresponsione del trattamento economico è onerosa, di diritto, oltre che nei casi di cui all'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di peri-



colosità sociale) come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), nei confronti dei Consiglieri o degli Assessori regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 16/1992, dispone immediatamente la sospensione del trattamento economico con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Oltre ai casi indicati nell'art. 15, comma 4-*quater*, della legge n. 55/1990, la sospensione del trattamento economico cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'art. 299 del Codice di procedura penale e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 306 del medesimo Codice.

#### Art. 7.

##### *Assegno alimentare*

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 6, il Consiglio regionale può deliberare a favore del Consigliere, che ne faccia richiesta scritta, la concessione di un assegno alimentare in misura non superiore ai quattro decimi dell'indennità di carica.

#### Art. 8.

##### *Revoca del provvedimento*

1. Il provvedimento di sospensione è revocato di diritto e l'Ufficio di Presidenza ne prende atto quando il procedimento penale a carico del Consigliere o dell'Assessore regionale si concluda con sentenza di non doversi procedere, pronunciata ai sensi degli articoli 425 e 529 del Codice di procedura penale o con sentenza di assoluzione anche non definitiva pronunciata per i motivi di cui all'art. 530 del medesimo Codice o qualora l'ordinanza di cui all'art. 6, comma 1, sia stata annullata ai sensi dell'art. 309, comma 9, del Codice di procedura penale.

2. Il Consigliere o l'Assessore regionale nei cui confronti si è verificata la revoca ha diritto di ricevere la liquidazione di tutti i trattamenti economici e assegni non percepiti, sotto deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

#### Art. 9.

##### *Missioni*

1. Ai Consiglieri regionali, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza, al Presidente della Giunta e ai componenti della Giunta che, in rappresentanza della Regione ovvero per ragioni istituzionali finalizzate alla produzione normativa o all'attività di indirizzo o di controllo del Consigliere, si rechino in missione in Italia o all'estero, spetta

il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando mezzi pubblici di trasporto inclusi l'aereo e il mezzo di trasporto marittimo, ovvero, in caso di spostamento con autovettura propria, un rimborso chilometrico pari ad una frazione, fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo; è consentito l'uso del taxi o dell'auto a noleggio.

2. In caso di missione è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e per la sosta del proprio automezzo.

3. L'Ufficio di Presidenza può stipulare convenzioni con le società concessionarie di servizio pubblico di trasporto per i pagamenti differiti delle relative spese.

#### Art. 10.

##### *Cumulo*

1. Ai Consiglieri o agli Assessori regionali non possono essere liquidati altri rimborsi di spese di qualsiasi natura, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli.

2. Ai Consiglieri o agli Assessori regionali che siano dipendenti dello Stato o di enti pubblici si applicano le norme statali vigenti.

#### Art. 11.

##### *Decorrenze*

1. La corresponsione dell'indennità di carica e del rimborso spese di esercizio del mandato di cui all'art. 2, commi 1 e 2, decorre dalla data della prima seduta della nuova Assemblea Legislativa tranne per il Presidente della Giunta regionale per il quale decorre dalla data di proclamazione. La corresponsione del rimborso spese di esercizio del mandato di cui all'art. 2, commi 3 e 4, decorre dalle relative nomine.

2. Nel caso di surrogazione, la data di inizio della corresponsione dell'indennità di carica al Consigliere subentrante decorre dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la surroga.

3. Il trattamento economico del Consigliere cessa a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea Legislativa.

4. Il trattamento economico spetta ai membri dell'Ufficio di Presidenza fino alla data dell'elezione dei nuovi componenti dell'Ufficio di Presidenza e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.

5. Il trattamento economico spetta al Presidente e ai componenti della Giunta fino alla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.



*Capo II*

## ASSEGNO DI FINE MANDATO

## Art. 12.

*Assegno di fine mandato*

1. L'assegno di fine mandato, a carico del bilancio del Consiglio regionale, nella misura di cui all'art. 13, spetta:

*a)* ai Consiglieri e agli Assessori regionali non rieletti o non nominati nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura;

*b)* ai Consiglieri e agli Assessori regionali che cessino dalla carica o dalla funzione nel corso della legislatura per dimissioni volontarie o per revoca, esclusi i casi di cessazione dal mandato per le cause di decadenza così come disciplinate dalla normativa vigente.

2. In caso di decesso del Consigliere o dell'Assessore l'indennità di fine mandato spetta:

*a)* al coniuge purché non sia stata pronunciata dal giudice la sentenza definitiva di divorzio;

*b)* ai figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, minorenni;

*c)* agli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera *b)*, minorenni;

*d)* ai figli di cui alla lettera *b)* o, in mancanza, agli affiliati di cui alla lettera *c)*, anche se maggiorenni, purché studenti che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, o senza occupazione, conviventi a carico del Consigliere deceduto.

## Art. 13.

*Misura dell'assegno di fine mandato*

1. La misura dell'assegno di fine mandato è stabilita in una mensilità dell'indennità di carica lorda spettante per la carica di Consigliere o di Assessore regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di mandato, fino ad un massimo complessivo di dieci mensilità.

2. Coloro che abbiano già beneficiato della liquidazione dell'assegno di fine mandato in precedenti legislature hanno diritto, nel caso di rielezione, alla corresponsione di un assegno per i mandati successivi sulla base della normativa di cui al comma 1. Agli stessi non può, comunque, essere riconosciuta, al termine dello svolgimento del nuovo mandato, una misura dell'assegno di fine mandato, in termini di numero di mensilità, superiore a quella a cui avrebbero avuto diritto sulla base della legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 174/2012, tenendo comunque conto del numero delle mensilità già liquidate.

3. L'attribuzione dell'assegno di fine mandato è disposta dall'Ufficio di Presidenza nel sesto mese successivo dalla cessazione del mandato.

4. Coloro che abbiano già esercitato il mandato per una legislatura possono richiedere all'Ufficio di Presidenza la corresponsione anticipata dell'assegno di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta. La richiesta deve essere motivata da necessità personali e approvata dall'Ufficio di Presidenza. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta per ciascuna legislatura a partire dalla seconda. Sulla percentuale corrisposta anticipatamente non si effettua adeguamento al termine definitivo del mandato.

## Art. 14.

*Effetti della sospensione*

1. I periodi di non corresponsione o sospensione della indennità di carica non sono computati agli effetti dell'assegno di fine mandato.

## Art. 15.

*Assicurazioni infortuni*

1. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale assicurazione non fa parte del trattamento economico.

## Art. 15-bis.

*Pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e del governo regionale*

1. Al fine di procedere alla pubblicazione, annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, dello stato patrimoniale dei Consiglieri regionali nel sito istituzionale, ciascun Consigliere trasmette al Presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla data delle elezioni e nel mese di settembre di ciascun anno, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati, i beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.

2. Rimangono fermi gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituti operanti nell'ambito della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.



3. Nei confronti del Consigliere regionale che non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1, può essere comminata dall'Ufficio di Presidenza una sanzione sull'indennità di carica da € 1.000,00 a € 3.000,00.

Art. 15-ter.

*Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione*

1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decret legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, il titolare dell'assegno vitalizio, qualora sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni alla competente struttura del Consiglio regionale che può, comunque, per disposizione dell'Ufficio di Presidenza, procedere in ogni momento alla verifica della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

2. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui al comma 1. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di auto-dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.».

*Capo II*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, FUNZIONAMENTO  
E ASSEGNAZIONE DI MEZZI E DI PERSONALE AI GRUPPI  
CONSILIARI

Art. 3.

*Sostituzione degli articoli 2, 3, 4 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)*

1. Gli articoli 2, 3, 4 della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 2.

*Contributi in favore dei Gruppi consiliari*

1. Per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare è previsto un contributo complessivo costituito da:

a) una quota annuale fissa pari ad € 5.000,00 moltiplicata per il numero dei Consiglieri, nonché un importo di ulteriori cinque centesimi di euro moltiplicato per il numero degli abitanti della regione sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione residente, da destinare, secondo quanto definito nel modello "A" allegato alla presente legge, alle spese di funzionamento del Gruppo per scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale quali:

1) svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio regionale e alle iniziative dei Gruppi o dei Consiglieri o comunque connesse all'attività dei Consiglieri regionali;

2) funzioni di studio;

3) funzioni di editoria;

4) funzioni di comunicazione;

b) una quota annuale, da destinare alle spese per il personale dei Gruppi, nel limite massimo del costo relativo al trattamento economico annualmente riconosciuto dal contratto nazionale applicato ai Consigli regionali ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensivo di una quota di salario accessorio mediamente attribuibile e degli oneri a carico dell'Ente moltiplicato per il numero di Consiglieri.

2. Il finanziamento complessivo di cui al comma 1 è ripartito dall'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione.

3. È esclusa, in ogni caso, la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per Gruppi composti da un solo Consigliere, salvo per quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni o che, costituitisi all'esito delle elezioni, si siano ridotti ad un unico componente, nonché per il Gruppo misto costituitosi in corso di legislatura.



4. Il contributo di cui al comma 1, lettera *b*), può essere utilizzato esclusivamente per le spese del personale preposto allo svolgimento delle attività del Gruppo, comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale. A tal fine, nei limiti del suddetto finanziamento, ciascun Gruppo si può avvalere:

*a*) di personale assunto mediante contratti a tempo determinato, con convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o con contratti temporanei di qualsiasi natura comunque denominati secondo le leggi vigenti. Per il personale di cui alla presente lettera i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento;

*b*) di dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni a tal fine collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione economica e di carriera;

*c*) di dipendenti di altri enti pubblici comandati presso il Consiglio regionale per essere assegnati ai Gruppi consiliari, per un periodo massimo corrispondente alla legislatura, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 8-bis, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio – Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e

5. Il personale comandato da altro ente ed assegnato al Gruppo o al Consigliere facente parte dell'Ufficio di Presidenza riduce, in misura corrispondente al trattamento economico sostenuto dall'Assemblea, i finanziamenti relativi alla spesa di personale previsti per i Gruppi consiliari e per gli uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

#### Art. 3.

##### *Decorrenze dei contributi*

1. I contributi di cui all'art. 2 sono erogati a rate anticipate con cadenza definita dall'Ufficio di Presidenza.

2. I contributi di cui all'art. 2 cessano a decorrere dal giorno antecedente la seduta di insediamento di ogni nuova Assemblea Legislativa.

3. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi consiliari, l'Uffici di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello della variazione.

4. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni anno finanziario e, entro il mese successivo, ogni qualvolta vari la consistenza numerica di un Gruppo o intervengano modificazioni nella composizione dell'Ufficio di Presidenza o nelle iscrizioni ai Gruppi di suoi componenti, stabilisce l'importo, determinato in trecentosessantacinquesimi, spettante a ciascun Gruppo per le spese di funzionamento e di personale.

#### Art. 4.


##### *Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente dell'Assemblea e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza*

1. Per il funzionamento delle Segreterie politiche e particolari è previsto un ulteriore contributo complessivo costituito da una quota massima pari al 25 per cento del finanziamento riconosciuto ai Gruppi. Tale ulteriore contributo può essere destinato esclusivamente per spese per il personale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*). L'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, può ripartire, nel limite massimo di tale disponibilità, tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza, le risorse e le assegna, unitamente ai finanziamenti di cui all'art. 2, ai Gruppi ai quali i medesimi Consiglieri aderiscono. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell'eventuale componente dell'Ufficio di Presidenza, iscritto al proprio Gruppo, il finanziamento attribuito sulla base del presente comma. Le determinazioni e la rendicontazione in ordine alle destinazioni di detta somma competono in via esclusiva al componente dell'Ufficio di Presidenza.

2. Le Segreterie politiche e particolari svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo con l'Amministrazione, provvedono all'organizzazione degli impegni, curano l'agenda e la corrispondenza privata del componente dell'Ufficio di Presidenza, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. Per il personale di cui al presente art. i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.

3. Ciascun Consigliere componente dell'Ufficio di Presidenza si avvale delle tipologie contrattuali di cui all'art. 2, comma 4.

4. Al termine dell'esercizio finanziario ciascun componente del Gruppo che rivesta cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza, redige un rendiconto delle spese ad esso riferite. Il medesimo rendiconto è sottoposto, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, al controllo del Collegio interno dei revisori dei conti istituito ai sensi della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni che verifica la corrispondenza tra le entrate e le spese effettuate sulla base della documentazione probatoria. Il componente dell'Ufficio di Presidenza a cui le spese si riferiscono se ne assume la responsabilità. Il rendiconto di tali spese è allegato al rendiconto del Gruppo consiliare di appartenenza.»



## Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 4-bis della legge regionale n. 38/1990*

1. L'art. 4-bis della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

## «Art. 4-bis.

*Uffici di Segreteria istituzionale e dotazione di servizi*

1. All'inizio di ogni legislatura e/o all'inizio di ogni anno finanziario, l'Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria istituzionale secondo il seguente schema:

a) Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore;

b) Vice Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore;

c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore.

2. Entro i limiti di cui all'art. 8-bis, comma 2, della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il personale di cui al comma 1 può essere scelto anche tra il personale a tal fine comandato presso il Consiglio regionale, per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.

3. Al di fuori dei contributi di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, a ciascun Consigliere facente parte del Gruppo sono garantiti spazi, arredi, utenze telefoniche, attrezzature d'ufficio ed informatiche in misura analoga ai dirigenti di cui all'art. 23 bis, comma 2, della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni ovvero, nel caso in cui al Consigliere facente parte del Gruppo siano affidate anche funzioni istituzionali in seno all'Ufficio di Presidenza, in misura analoga ai dirigenti di cui all'art. 23-bis, comma 1, della medesima legge regionale n. 25/2006. Per fini istituzionali e di rappresentanza al Presidente del Consiglio regionale può essere riconosciuta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, una particolare dotazione superiore a quella riconosciuta ai dirigenti di cui all'art. 23-bis, comma 1. Al personale assunto dai Gruppi o dal Consigliere facente parte del Gruppo a cui siano affidate anche funzioni istituzionali in seno all'Ufficio di Presidenza sono garantite le medesime dotazioni riconosciute al personale non dirigente che opera presso il Consiglio regionale.»

## Art. 5.

*Inserimento degli articoli 4-ter e 4-quater della legge regionale n. 38/1990*

1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni sono inseriti i seguenti:

## «Art. 4-ter.

*Rendicontazione dei Gruppi*

1. Ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale che evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto è articolato secondo il modello "A" allegato alla presente legge, definito sulla base delle linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, a corredo del rendiconto è allegata la documentazione idonea a rilevare i dati relativi ai pagamenti effettuati.

4. Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo, entro cinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, al Presidente del Consiglio che lo trasmette al Presidente della Regione.

5. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. La delibera con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità del rendiconto di ciascun Gruppo, trasmessa dal Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio, è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Qualora la Corte dei conti ravvisi irregolarità ovvero il rendiconto sia trasmesso oltre i termini, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 11 e 12, del decreto legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012.

8. I rendiconti delle spese dei Gruppi, successivamente ai controlli da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sono pubblicati, in allegato al rendiconto del bilancio del Consiglio regionale, nel sito istituzionale della Regione e sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concer-



menti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4-quater.

#### *Collegio interno dei Revisori dei Conti*

1. Per la verifica delle spese effettuate con i contributi e secondo le categorie di cui all'art. 2 ciascun Gruppo si avvale del Collegio interno dei Revisori dei Conti istituito ai sensi della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Collegio, ai fini della rendicontazione di ciascun Gruppo, effettua, ogni quadrimestre, un controllo concomitante e, annualmente, un controllo successivo secondo tempi e modalità dal medesimo definite.

3. Il Collegio interno dei Revisori dei Conti, sulla base del modello di rendiconto approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, definisce modalità e argomentazioni esplicative in merito alle spese di funzionamento.»

Art. 6.

#### *Inserimento dell'art. 4-quinquies della legge regionale n. 38/1990*

1. Dopo l'art. 4-quater della legge regionale n. n. 38 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 4-quinquies.

Disposizioni di monitoraggio e contenimento della spesa del personale dei Gruppi o ad essi assegnato

1. Fermi restando, per la IX legislatura, i limiti già individuati, ai sensi degli articoli 2, punto 4, e 3 della legge n. 853/1973, di cui alla legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di monitorare la spesa del personale addetto ai Gruppi e, nel contempo, garantire il concorso dell'Assemblea agli obiettivi di finanza pubblica e coordinare i limiti di spesa già fissati, con le nuove disposizioni previste dall'art. 2, comma 2, lettera h), del decreto-legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, per le legislature successive a quella in corso, la spesa per il personale derivante dall'ammontare complessivo dei rapporti contrattuali posti in essere direttamente da ciascun Gruppo o dall'Assemblea per comandi di personale da assegnare ai Gruppi stessi o da ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza, non può essere superiore, rispettivamente, al finanziamento individuato all'art. 2, comma 1, lettera b), e all'art. 4, comma 1, così come determinato in seguito alla definizione del parametro omogeneo che tiene conto del numero dei Consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi della Regione.»

#### *Capo III*

*Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria)*

Art. 7.

*Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria)*

1. Al comma 1 dell'art. 8-ter della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: «del Collegio o del Revisore» è inserita la seguente: «interno».

2. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

#### *Collegio interno dei Revisori dei conti*

1. Il Collegio interno dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea Legislativa, con voto limitato a due, nell'ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco. Il Collegio dura in carica tre anni dalla data di nomina e comunque fino all'approvazione del terzo rendiconto finanziario. Il regolamento di contabilità definisce le cause di incompatibilità, sostituzione, revocabilità e decadenza, nonché le modalità di funzionamento.

2. Ciascun componente del Collegio interno dei Revisori dei Conti deve possedere i seguenti requisiti minimi:

a) iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

b) possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) in scienze economiche o giuridiche;

c) possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, maturata attraverso attività svolte in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private o conseguita attraverso una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria nelle materie della contabilità pubblica o da concrete esperienze di lavoro nell'ambito della magistratura contabile, ovvero, esperienza maturata, per almeno tre anni, come revisore dei conti presso le Assemblee legislative o, per almeno dieci anni, come revisore dei conti nominato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.



3. Al Collegio sono affidate in via esclusiva, compatibilmente con l'autonomia dell'Assemblea Legislativa con riferimento ai bilanci e ai provvedimenti del Consiglio regionale, funzioni analoghe a quelle del Collegio dei Revisori istituito, relativamente all'attività di controllo sulla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 come modificato dall'art. 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)). Il quadro riassuntivo delle risultanze finali dell'attività di controllo svolta dal Collegio interno dei Revisori sui bilanci ed i provvedimenti dell'Assemblea Legislativa è allegato alle risultanze finali dell'attività di controllo effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti istituito presso la Giunta.

4. Il Collegio svolge funzioni di supporto, studio, proposta, certificazione e controllo e, in particolare:

a) offre supporto all'Assemblea, su richiesta del suo Presidente, in ordine all'attività e ai referti di cui all'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'art. 7, commi 7, 8 e 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e successive modificazioni e integrazioni;

b) in relazione all'attività di cui alla lettera a) e a quanto previsto all'art. 16, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, formula studi e proposte e indica azioni correttive utili all'azione legislativa anche avvalendosi dei dati eventualmente messi a disposizione della VII Commissione di cui all'art. 20 del Regolamento interno dell'Assemblea;

c) su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, rende pareri al medesimo in ordine ai contenuti dei documenti di bilancio e ai programmi e progetti che gli vengano sottoposti, nonché agli atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario dell'Assemblea;

d) formula pareri sulla proposta di bilancio di previsione dell'Assemblea, sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, fornisce una relazione sul rendiconto della gestione ed effettua, se necessario, verifiche di cassa;

e) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità dell'Assemblea;

f) verifica i rendiconti di cui alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni secondo le modalità dal medesimo definite.

5. In relazione al concorso dell'Assemblea al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti di spesa per il personale, il Collegio vigila sull'applicazione dei relativi

adempimenti tenuto conto delle speciali prescrizioni contenute nella presente legge e, in particolare:

a) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa e sugli altri atti relativi alla spesa per il personale;

b) sottoscrive le relazioni allegate ai contratti collettivi decentrati integrativi ai sensi della normativa vigente;

c) sottoscrive il conto annuale del personale consiliare e verifica la copertura finanziaria e la congruità delle deliberazioni inerenti la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata anche in relazione alla normativa che regola l'attività dell'Assemblea Legislativa;

d) certifica i risparmi previsti nei piani di razionalizzazione di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. A ciascun Revisore contabile nominato presso l'Assemblea spetta un compenso lordo annuo analogo a quello previsto per il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione di cui all'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011. Per eventuali rimborsi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni e integrazioni.»

#### Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE E RAZIONALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E REVISIONE DI ENTI, AGENZIE ED ORGANISMI REGIONALI

#### Art. 8.


##### *Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione*

1. Il presente art. disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione della Regione a soggetti di diritto privato e detta norme in materia di numero e compensi dei componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale, nonché sulle modalità di assunzione del personale.

2. La disciplina contenuta nel presente art. è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) garantire la qualità dello svolgimento delle proprie funzioni anche assicurando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto dei principi di tutela della concorrenza di cui alla normativa statale di riferimento e, in particolare, dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) semplificare il sistema delle partecipazioni della Regione.



3. La Regione al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 può:

*a)* costituire, assumere o mantenere il controllo diretto o indiretto di società aventi le caratteristiche di società in house che, in coerenza con gli obiettivi strategici delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione, svolgano:

1) servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica;

2) prevalentemente compiti di centrale di committenza;

3) servizi finanziari per la Regione;

*b)* può costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società nelle quali la partecipazione si renda necessaria, nel rispetto del principio di sussidiarietà, per il perseguimento di interessi di rilievo regionale connessi alle proprie finalità istituzionali.

4. Ai fini del comma 3:

*a)* per servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica, si intendono, sulla base di quanto desumibile dagli atti della Comunità Europea, sia servizi di mercato che non di mercato, volti a soddisfare bisogni diffusi dei cittadini, degli enti locali o delle imprese da rendere secondo principi di continuità, parità di accesso e di trattamento di tutti gli utenti;

*b)* per centrali di committenza si intendono, le società che come amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni, svolgano le attività indicate dall'art. 3, comma 34, del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Fermo restando quanto già previsto dall'art. 10 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni per quanto concerne la Società Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.a. di cui alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della regione Liguria ad una società di progettazione Informatica) e successive modificazioni e integrazioni, in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera *a)*, la Regione conferma il controllo diretto o indiretto sulle seguenti società:

*a)* Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.a. di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.A.) e successive modifiche ed integrazioni;

*b)* Società regionale della Liguria per l'internazionalizzazione delle imprese - Liguria International Soc. Cons. p.a. di cui alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 28 (Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri);

*c)* Società tecnica regionale che risulterà, ai sensi della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infra-

strutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), dal processo di fusione di Infrastrutture Liguria S.r.l. di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010), Agenzia regionale per l'Energia della Liguria S.p.a. di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni ed Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.a. di cui alla legge regionale 14 luglio 1988, n. 33 (Costituzione della Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.a.) e successive modificazioni e integrazioni;

*d)* Ligurcapital S.p.a. ;

*e)* I.P.S. S.c.p.a. Insediamenti Produttivi Savonesi, di cui all'art. 25 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e successive modificazioni e integrazioni;

*f)* Liguria Ricerche S.p.a., società unipersonale costituita per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 48/1973 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per le società controllate direttamente o indirettamente che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 3, lettera *a)*, la Regione adotta le misure di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012. Qualora nelle attività svolte dalle anzidette società vi siano rami di attività che presentino le caratteristiche di cui al comma 1, gli stessi sono acquisiti dalle società di cui al comma 4 con caratteristiche più analoghe.

7. Il processo, già in corso, di semplificazione del sistema delle quote azionarie della Regione possedute direttamente o indirettamente in società non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, è completato mediante la cessione delle quote o la liquidazione di tutte le società non aventi più le caratteristiche di cui al comma 3.

8. La Giunta regionale individua ed aggiorna annualmente le partecipazioni azionarie da dismettere per il venir meno delle caratteristiche di cui al comma 3.

9. Le società di cui al comma 3, lettera *a)*, e quelle di cui alla lettera *b)*, cui possa essere riconosciuto il requisito di organismi di diritto pubblico, possono procedere fra di loro all'affidamento diretto di incarichi.

10. Per quanto concerne le società di cui alla al comma 3, lettera *a)*, e quelle comunque a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, la composizione degli organi è disciplinata dalle vigenti disposizioni nazionali ed, in particolare, dall'art. 4, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 95/2012 così come convertito.

11. Per quanto concerne la gestione del personale le società di cui al comma 3, lettera *a)*, e quelle comunque a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta applicano le vigenti disposizioni nazionali in materia e, in particolare, quanto previsto dall'art. 4, commi 9, 10, 11, del medesimo decreto-legge n. 95/2012 così come convertito.

12. La Regione verifica il rispetto dei vincoli di cui al presente art. e di quanto previsto dal comma 8. In caso di violazione dei suddetti vincoli trova applicazione quanto previsto dall'art. 4, comma 12, del decreto-legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012.



13. Fino alla conclusione del processo di fusione previsto dalla legge regionale n. 6/2011 la Regione mantiene la propria partecipazione nelle società ARRED S.p.a. di cui alla legge regionale n. 33/2008, ARE S.p.a. di cui alla legge regionale n. 22/2007 e Infrastrutture S.r.l. di cui alla legge regionale n. 63/2009. Il processo di fusione deve comunque essere concluso entro il 2013.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni per la razionalizzazione amministrativa e revisione di enti, agenzie ed organismi regionali*

1. Al fine di garantire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dallo Stato, il contenimento della spesa e il conseguimento di obiettivi di efficacia, il presente articolo detta norme di razionalizzazione e revisione degli enti, agenzie od organismi del sistema regionale. A tal fine, la Regione sopprime o accorpa o assicura la riduzione, in misura non inferiore al 20 per cento, degli oneri finanziari relativi agli enti, agenzie od organismi di cui al comma 2.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del settore regionale allargato come individuati con deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2012, n. 303 in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Il presente articolo non si applica al Centro regionale per la ricerca e l'innovazione già soppresso con la legge regionale 27 giugno 2012, n. 22 (Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio). Non si applica, altresì, alla Centrale Regionale di acquisto e all'Agenzia Sanitaria Regionale già accorpate con la legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 (Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)).

4. Le disposizioni del presente art. non si applicano alle aziende ed enti appartenenti al settore sanitario regionale. Non si applicano, altresì, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) e all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) che ricevono contributi derivanti dal Fondo sanitario a cui si applicano le riduzioni e i vincoli stabiliti per il settore sanitario. Dall'applicazione delle disposizioni del presente art. sono esclusi gli enti che gestiscono servizi socio assistenziali, educativi o culturali.

5. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione amministrativa e contenimento dei costi, di efficacia e di efficienza del sistema regionale e al fine di un miglior coordinamento nell'esercizio delle funzioni, entro il 30 settembre 2013, la Regione con apposita legge

istituisce un unico Ente per la gestione delle competenze nelle materie dei servizi per l'impiego, delle politiche formative, del lavoro, dell'istruzione e del diritto allo studio in cui confluiscono le competenze dell'Agenzia Liguria Lavoro e dell'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU) di cui alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e successive modificazioni e integrazioni. Il nuovo Ente succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti di cui al presente comma.

6. A far data dal 30 settembre 2013 è istituito l'Ente Parchi Liguri e gli enti di gestione delle aree protette istituite con la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni sono trasformati nelle seguenti sezioni territoriali:

- a) Montemarcello – Magra;
- b) Portofino;
- c) Aveto;
- d) Antola;
- e) Beigua;
- f) Alpi Liguri.

7. Con apposita legge regionale si procede alle necessarie modifiche della citata legge regionale n. 12/1995 e, in particolare, alla definizione delle funzioni e degli organi dell'Ente Parchi Liguri.

8. La Regione promuove l'accorpamento di enti di derivazione regionale, provinciale e comunale anche con natura giuridica privata operanti nel settore della cultura aventi finalità analoghe per il potenziamento dell'offerta di servizi e la realizzazione di economie ed il contenimento dei costi di struttura.

9. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riduce in misura pari al 20 per cento gli oneri finanziari relativi ai seguenti enti:

- a) Istituto Regionale per la Floricoltura;
- b) Agenzia regionale per la promozione Turistica In Liguria.

10. Al fine di cui al comma 9 si tiene conto delle riduzioni già operate dalla Regione nell'anno 2011 anche in attuazione delle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica per la riduzione della spesa contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto-legge 6 dicembre 2010, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e nei successivi provvedimenti legislativi statali.

11. Al Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense non sono concessi contributi con oneri a carico della Regione.



*Capo V*

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 10.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria, nella propria autonomia, al fine di concorrere, nell'ambito regionale, agli adempimenti di cui dell'art. 2 del decreto-legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012 conferma, a decorrere dalla X legislatura, l'abrogazione degli assegni vitalizi già prevista dall'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011.

2. Restano, altresì, ferme le disposizioni di cui alla legge regionale n. 35/2011 relative all'applicazione del Capo III della legge regionale n. 3/1987 ai Consiglieri e ai componenti, aventi diritto, della Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura; pertanto, sono fatti salvi i trattamenti in erogazione e quelli da erogare al verificarsi delle condizioni previste nel suddetto Capo. Per i Consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

3. Relativamente alla misura dell'assegno di fine mandato, fatto salvo quanto già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge, ai Consiglieri e agli Assessori in carica nelle legislature precedenti alla X, si applica quanto previsto all'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 3/1987 come modificato dalla presente legge.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013 agli Assessori esterni, in carica dalla IX legislatura, sono estesi, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, nonché tutte le altre disposizioni previste dalla normativa statale e regionale per i Consiglieri regionali ad eccezione delle norme relative all'assegno vitalizio.

5. Sino alla naturale scadenza della IX legislatura l'importo del contributo obbligatorio per assegni vitalizi è calcolato sull'indennità di carica indipendentemente da eventuali trattenute effettuate ai sensi della legge regionale n. 3/1987 come modificata dalla presente legge.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e sino alla naturale scadenza della IX legislatura, l'Ufficio di Presidenza, al fine di salvaguardare i finanziamenti relativi ai contratti stipulati entro la IX legislatura, può ridurre nel limite massimo del 30 per cento le risorse concretamente erogate nell'anno 2012. Tali risorse sono esclusivamente destinate al finanziamento delle spese per il personale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h*), del decreto-legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012.

7. Le spese per le attività, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio re-

gionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g*), del decreto-legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 13/2012, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 38/1990 così come sostituito dalla presente legge.

8. Fermo restando il divieto di contribuzione per partiti e movimenti politici, di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 38/1990 come sostituito dalla presente legge, sino alla naturale scadenza della IX legislatura rimangono fermi i finanziamenti di cui ai commi 6 e 7 per i Gruppi consiliari, già composti da un solo Consigliere o che risultino successivamente così costituiti, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

9. Sino alla naturale scadenza della IX legislatura, l'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 3/1987, così come modificato dalla presente legge, si applica anche ai Consiglieri che ricoprono l'incarico di Vice Presidente del Gruppo.

10. Sino all'approvazione dell'ultimo rendiconto relativo alla naturale scadenza della IX legislatura il Collegio attualmente in carica ai sensi dell'art. 8-ter della legge regionale n. 25/2006, oltre alle funzioni già attribuite dalla presente legge o dal Regolamento di contabilità, esercita il controllo sulle restanti Aree Previsionali di Base del bilancio dell'Assemblea Legislativa. Rimangono ferme le determinazioni già assunte dall'Ufficio di Presidenza al momento dell'entrata in vigore della presente legge relativamente ai compensi riconosciuti.

11. Con l'approvazione della presente legge si intendono adempiuti tutti gli obblighi previsti all'art. 2, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*) del decreto-legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012 e all'art. 14, comma 1, lettera *d*) del decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011.

*Riferimenti normativi:*

## Art. 11.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a*) l'art. 37 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali);


*b*) gli articoli 8-bis e 9 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

## Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni di cui all'art. 5 della presente legge entrano in vigore con riferimento all'esercizio finanziario 2013.

2. Le disposizioni di cui all'art. 6 della presente legge entrano in vigore dalla X legislatura.



3. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 38/1990 come sostituito dalla presente legge e quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 38/1990, come sostituito dalla presente legge, che entrano in vigore dalla X legislatura e fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art. 10 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 dicembre 2012

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00046

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
15 febbraio 2013, n. 2-104/Leg.

**Modifiche dell'articolo 63 (offerte anomale) del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti".**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8/I-II del 19 febbraio 2013*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale n. 26 del 1993;

Visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"».

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 181 di data 8 febbraio 2013, avente ad oggetto: «Modifiche dell'articolo 63 (offerte anomale) del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante "Regolamento di attuazione

della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"».

Emana:

il seguente regolamento:

«Modifiche dell'art. 63 (Offerte anomale) del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"».

Art. 1.

*Modifiche dell'art. 63  
del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.*

1. All'art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"», sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «39, comma 1, lettera a)» sono aggiunte le parole «e comma 3»; le parole «ai successivi commi» sono sostituite dalle parole «commi 2, 3 e 4»;

b) al comma 3 le parole «non applica l'esclusione automatica delle offerte anomale e» sono soppresse;

c) al comma 5, le parole «Ai fini dei commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti «Ai fini di questo articolo»;


d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;

b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);

c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.»



Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 15 febbraio 2013

PACHER

(*Omissis*).

13R00156

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2012, n. 26.

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 - supplemento n. 2 - del 27 dicembre 2012*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015, allegato a questa legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

- a) in 5.157.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2013;
- b) in 5.004.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2014;
- c) in 5.018.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 2.

*Stato di previsione della spesa e disposizioni relative*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015, allegato a questa legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

- a) in 5.157.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2013;
- b) in 5.004.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2014;

c) in 5.018.000.000 euro per l'esercizio finanziario 2015.

2. Nello stato di previsione della spesa sono indicati per ciascuna unità previsionale di base gli importi delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

Art. 3.

*Quadro generale riassuntivo*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2013-2015, allegato agli stati di previsione di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

*Previsioni di cassa*

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), per l'esercizio finanziario 2013 il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione ed il totale delle spese di cui è autorizzato il pagamento, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, sono determinati in 4.500.000.000 euro. I pagamenti saranno effettuati tenendo conto dei limiti previsti dal patto di stabilità interno.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 27 dicembre 2012

p. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
IL VICEPRESIDENTE  
PACHER

(*Omissis*).

13R00155



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 28.

**Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale -  
Supplemento ordinario della Regione autonoma  
Friuli Venezia Giulia n. 3 del 7 gennaio 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2013, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art. 2.

1. È approvato in euro 15.533.856.191,05 il totale delle spese effettive ed in euro 20.089.602.624,21 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2013-2015 annesso alla presente legge (tabella B).

2. È approvato in euro 5.982.187.520,66 il totale delle spese effettive ed in euro 7.516.318.812,84 il totale generale della spesa della Regione per l'anno 2013.

3. Sono approvati in euro 6.286.851.118,67 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2014 ed in euro 6.286.432.692,70 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2015.

4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese per l'anno 2013, nonché l'impegno delle spese per gli anni 2014 e 2015 ai sensi degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, in conformità all'annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B).

Art. 3.

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013, annesso alla presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 dicembre 2012

TONDO

13R0163

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 53.

**Autonomia del consiglio regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*Autonomia*

1. Il Consiglio regionale è l'Assemblea legislativa regionale del Veneto.

2. L'autonomia dell'Assemblea legislativa è presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle funzioni dell'Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle di legislazione, indirizzo, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali.

3. L'autonomia dell'Assemblea legislativa è garantita dall'articolo 46 dello Statuto e disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

*Ambito dell'autonomia*

1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, amministrativa, organizzativa, di bilancio, contabile, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato, disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.



2. L'amministrazione e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa regionale si ispirano ai modelli delle assemblee parlamentari e sono regolate dalla presente legge e dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione, in conformità allo Statuto e secondo i principi stabiliti dalla normativa statale e regionale in materia nonché dalla contrattazione collettiva.

3. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione è approvato dal Consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta dell'Ufficio di presidenza, sentito il parere della commissione consiliare competente.

#### Art. 3.

##### *Rappresentanza esterna ed in giudizio*

1. Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza esterna dell'Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale in giudizio in ogni contenzioso connesso ad atti ed attività posti in essere da soggetti politici e tecnici del Consiglio regionale nell'esercizio delle competenze attinenti all'autonomia consiliare, così come definita dallo Statuto e dalla presente legge. La promozione del contenzioso e la resistenza in esso è deliberata dall'Ufficio di presidenza.

3. Per l'esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente può avvalersi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 "Istituzione dell'Avvocatura regionale del veneto" dell'Avvocatura regionale, dell'Avvocatura dello Stato ovvero del patrocinio esterno.

#### Art. 4.

##### *Relazioni istituzionali*

1. Il Consiglio regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza:

a) partecipa ad organismi nazionali, europei e internazionali di rappresentanza e di collaborazione tra assemblee legislative e tra regioni, nei casi e con le modalità previste dalla legge;

b) collabora in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonché con istituti universitari e scientifici.

## TITOLO II

### AUTONOMIA DI BILANCIO E CONTABILE

#### Art. 5.

##### *Autonomia di bilancio*

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo.

2. Le entrate del bilancio del Consiglio regionale sono costituite dai trasferimenti dal bilancio della Regione.

3. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie, secondo il regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

4. Le entrate derivanti da iniziative poste in essere dal Consiglio regionale sono introitate nel bilancio della Regione e destinate al finanziamento del fondo di dotazione del Consiglio regionale.

#### Art. 6.

##### *Procedura di approvazione del bilancio*

1. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza, formulata almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio regionale del bilancio di previsione della Regione.

2. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale.

3. Immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, la proposta di bilancio di previsione del Consiglio regionale è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'iscrizione nella proposta di bilancio della Regione dell'ammontare del trasferimento.

4. L'ammontare del trasferimento costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto in apposite poste della parte spesa del bilancio della Regione.

5. Il trasferimento è effettuato in un'unica soluzione all'inizio dell'esercizio finanziario.

6. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendono necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dall'Ufficio di presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio stesso.

#### Art. 7.

##### *Determinazione del fondo di dotazione del Consiglio regionale*

1. L'ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell'autonomo esercizio delle sue funzioni, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell'attuazione degli istituti e dei criteri che assicurano da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione delle spese e, dall'altro, la fornitura di beni e servizi indispensabili all'assolvimento delle funzioni istituzionali proprie del Consiglio regionale.



2. L'Ufficio di presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, stabilisce modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico delle poste di bilancio di cui al comma 4 dell'articolo 6, che concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 8.

*Autonomia contabile e gestionale*

1. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale del Consiglio regionale ed il rendiconto sono redatti nell'osservanza della disciplina stabilita dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

2. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina i controlli interni sugli atti e sulla gestione.

TITOLO III

PATRIMONIO

Art. 9.

*Patrimonio in uso al Consiglio regionale*

1. Il patrimonio immobiliare della Regione concesso in uso al Consiglio regionale è individuato nell'allegato A alla presente legge.

2. L'allegato A può essere modificato con provvedimenti definiti di intesa dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.

3. Nelle sedi di cui all'allegato A gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stabiliti autonomamente dall'Ufficio di presidenza, posti a carico del bilancio del Consiglio regionale e comunicati dal competente servizio consiliare alle competenti strutture della Giunta regionale.

4. La concessione in uso a terzi di locali delle sedi di cui all'allegato A, ai soli fini dello svolgimento di servizi e attività necessari al funzionamento del Consiglio regionale, è approvata dall'Ufficio di presidenza

TITOLO IV

AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA

*Capo I*

DISTINZIONE DELLE COMPETENZE TRA L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE E LA DIRIGENZA

Art. 10.

*Competenze dell'Ufficio di presidenza*

1. L'Ufficio di presidenza definisce gli indirizzi politico-amministrativi mediante l'approvazione di:

a) linee guida programmatiche per il periodo di durata del proprio mandato e ne dà comunicazione al Consiglio regionale;

b) direttive per la gestione e di un programma operativo.

2. L'Ufficio di presidenza approva il programma operativo, predisposto sulla base delle linee guida e direttive di cui al comma 1, con il quale sono assegnati alle strutture amministrative del Consiglio regionale gli obiettivi e le risorse per la gestione.

3. L'Ufficio di presidenza verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina i contenuti e le modalità di predisposizione e approvazione delle linee guida, delle direttive e del programma operativo.

5. All'Ufficio di presidenza spettano:

a) la presentazione al Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare, della proposta di regolamento interno di amministrazione e organizzazione e delle relative modifiche;

b) la determinazione della dotazione organica consiliare, comprensiva delle dotazioni specificatamente individuate degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, nei limiti di cui alla tabella 1 allegato C, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;

c) la proposta al Consiglio regionale di nomina del Segretario generale;

d) la costituzione dei servizi consiliari e la determinazione delle loro competenze, su proposta del Segretario generale;

e) la nomina dei dirigenti del Consiglio regionale e, su proposta del Segretario generale, la loro valutazione;

f) la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e la determinazione delle rispettive competenze, su proposta del dirigente capo servizio interessato o del Segretario generale per le strutture a lui direttamente afferenti;

g) la graduazione delle posizioni dirigenziali, su proposta del Segretario generale;

h) la formulazione di indirizzi in materia di contrattazione decentrata e di relazioni sindacali;



i) l'adozione degli atti e dei provvedimenti individuati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

Art. 11.

*Competenze dei dirigenti*

1. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione.

*Capo II*

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE

Art. 12.

*Principi di funzionamento*

1. L'esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale e riguarda in particolare:

a) la definizione dell'organizzazione del lavoro e dei profili professionali;

b) la acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari;

c) la definizione dei criteri per la programmazione delle attività;

d) la definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;

e) le relazioni sindacali.

2. L'esercizio delle competenze non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali è svolto mediante gli uffici della Giunta regionale o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi.

Art. 13.

*Principi di organizzazione*

1. L'organizzazione delle strutture del Consiglio regionale si ispira ai seguenti principi:

a) distinzione delle responsabilità e poteri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, da quelli propri della dirigenza;

b) valorizzazione dello svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento all'esercizio delle potestà legislative attribuite dall'articolo 121 della Costituzione, alle funzioni di indirizzo politico ed amministrativo e di controllo della sua attuazione, di verifica della rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo e di rappresentanza del popolo veneto.

2. Le strutture del Consiglio regionale sono ordinate secondo disposizioni di legge e di regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, nonché mediante atti di organizzazione.

Art. 14.

*Personale del Consiglio regionale e pari opportunità*

1. Il personale in servizio presso organi e strutture del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l'esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l'impiego delle peculiari competenze richieste.

2. Il personale regionale e i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale sono inquadrati in un autonomo ruolo unico.

3. I dirigenti del Consiglio regionale appartengono, nell'ambito del ruolo unico del Consiglio regionale, alla qualifica unica dei dirigenti.

4. Il Consiglio regionale, nell'organizzazione e nella gestione del personale, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nello sviluppo delle carriere e nella sicurezza sul lavoro, garantisce pari opportunità di genere e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, favorendo una presenza equilibrata in ogni livello di attività, ivi comprese le posizioni apicali.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE

*Capo I*

ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 15.

*Articolazione della Segreteria generale*

1. La Segreteria generale costituisce ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto del Veneto la forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

2. La Segreteria generale del Consiglio regionale si articola in:

a) servizi consiliari;

b) uffici;

c) posizioni dirigenziali individuali;


d) unità operative;

e) unità di staff.

Art. 16.

*Segretario generale*

1. Alla Segreteria generale del Consiglio regionale è preposto un dirigente, denominato Segretario generale e nominato dal Consiglio stesso, su proposta dell'Ufficio di presidenza



2. L'incarico di Segretario generale è di norma conferito a un dirigente della Regione del Veneto con esperienza almeno triennale di direzione di strutture apicali. L'incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività dirigenziale apicale in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all'Assemblea legislativa regionale.

3. L'incarico di Segretario generale è conferito con contratto di diritto privato la cui durata è individuata all'atto della nomina da parte del Consiglio, su proposta dell'Ufficio di presidenza. Il contratto è comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

4. L'incarico di Segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno e può essere conferito a persone di età non superiore a sessantacinque anni all'atto del conferimento dell'incarico.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Segretario generale è determinato dall'Ufficio di presidenza con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ad esso si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, recante disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di personale.

6. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

7. Quando l'incarico di Segretario generale è conferito a dirigenti della Regione o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato Segretario generale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

#### Art. 17.

##### *Attribuzioni del Segretario generale*

1. Il Segretario generale dirige la Segreteria generale del Consiglio regionale, ne definisce gli indirizzi generali, impartisce ai servizi consiliari e alle strutture alle sue dirette dipendenze le direttive per l'esecuzione degli indirizzi politico-amministrativi di cui all'articolo 10, assicura l'unitarietà dell'attività amministrativa.

2. Il Segretario generale esercita le funzioni attribuitegli dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione approvati dall'Ufficio di presidenza.

3. In particolare il Segretario generale, oltre alle funzioni di proposta all'Ufficio di presidenza individuate all'articolo 10, avvalendosi delle strutture del Consiglio regionale assiste gli organi del Consiglio regionale

nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ed esercita le seguenti funzioni:

a) coordina i servizi consiliari e risolve i conflitti di competenza tra gli stessi anche assumendo nei confronti dei dirigenti capi dei servizi poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite, ai fini dell'attuazione degli indirizzi definiti dall'Ufficio di presidenza;

b) esercita le funzioni di valutazione nei confronti del personale delle strutture a lui direttamente afferenti, nell'ambito del sistema di valutazione di cui all'articolo 36.

#### Art. 18.

##### *Servizi consiliari*

1. I servizi consiliari sono le strutture organizzative di primo livello in cui si articola la Segreteria generale del Consiglio regionale, costituiti per lo svolgimento di attività omogenee; operano a supporto dell'Assemblea legislativa per l'esercizio delle relative funzioni; sono dotati di autonomia funzionale e gestionale nei limiti definiti dalla presente legge, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione e sono qualificabili quali strutture organizzative complesse.

2. I servizi consiliari sono costituiti dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, in numero massimo di otto, sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze richieste.

3. A ciascun servizio è preposto un dirigente capo servizio nominato dall'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 31, tra i dirigenti del Consiglio regionale.

#### Art. 19.


##### *Attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi*

1. Ai dirigenti capi dei servizi competono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e la rendicontazione dei risultati.

2. In particolare, i dirigenti capi dei servizi, oltre ad assumere gli atti di gestione del personale assegnato al servizio e su proposta del dirigente interessato per il personale assegnato all'ufficio, esercitano le seguenti funzioni:

a) formulano le proposte per l'elaborazione degli atti di competenza dell'Ufficio di presidenza e degli altri organi interni del Consiglio regionale e le proposte del programma operativo all'Ufficio di presidenza, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano l'attuazione da parte delle strutture a loro direttamente afferenti;

b) propongono all'Ufficio di presidenza la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e le loro rispettive competenze e al Segretario generale la costituzione, la modifica o la soppressione delle unità operative e delle unità di staff di cui agli articoli 25 e 26 e nominano i relativi responsabili;



c) individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni che fanno capo al servizio, assumendo la relativa funzione in mancanza di individuazione, e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;

d) assumono nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite, ai fini dell’attuazione degli indirizzi definiti dall’Ufficio di presidenza.

#### Art. 20.

##### *Vicesegretario generale*

1. L’Ufficio di presidenza nomina tra i dirigenti capi dei servizi consiliari di cui all’articolo 18 un vicesegretario generale.

2. Il vicesegretario generale mantiene la funzione di dirigente capo servizio.

3. Il vicesegretario generale, ferme restando le attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi, degli uffici della Segreteria generale e dei dirigenti titolari di incarichi individuali, svolge, su incarico dell’Ufficio di presidenza, funzioni di coordinamento riferite a settori organici di attività dell’amministrazione.

4. Il vicesegretario generale cessa dall’incarico decorsi sessanta giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo Segretario generale. Entro tale termine, l’Ufficio di presidenza conferisce il nuovo incarico.

#### Art. 21.

##### *Sostituzione del Segretario generale*

1. Il Segretario generale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicesegretario generale.

2. L’Ufficio di presidenza individua altresì uno o più dirigenti capi dei servizi per la sostituzione del Segretario generale in caso di assenza contemporanea sua e del vicesegretario.

3. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale superiore a sessanta giorni e fino ad un massimo di centottanta giorni, al sostituto spetta, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 34, comma 3.

#### Art. 22.

##### *Comitato di direzione*

1. Il Segretario generale e i dirigenti capi dei servizi costituiscono il Comitato di direzione.

2. Il Comitato di direzione è organo di consulenza generale dell’Ufficio di presidenza ed esercita le altre funzioni attribuite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

3. Il Comitato di direzione è convocato e presieduto dal Segretario generale. Alle riunioni è invitato a partecipare il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio.

#### Art. 23.

##### *Uffici*

1. Allo scopo di garantire efficacia ed economicità nello svolgimento di funzioni omogenee di particolare rilievo, l’Ufficio di presidenza può costituire nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, unità organizzative denominate uffici alle quali è preposto, salvo quanto disposto dall’articolo 31, un dirigente del Consiglio nominato dall’Ufficio di presidenza.

2. Competono ai dirigenti degli uffici le funzioni definite dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione e dagli atti di organizzazione.

#### Art. 24.

##### *Posizioni dirigenziali individuali*

1. Per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico, l’Ufficio di presidenza può costituire posizioni dirigenziali individuali nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale.

2. Le posizioni dirigenziali individuali sono attribuite dall’Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall’articolo 31, ad un dirigente del Consiglio.

#### Art. 25.

##### *Unità operative*

1. Le unità operative sono strutture organizzative costituite per l’esercizio di specifiche funzioni tecnico-amministrative.

2. Le unità operative si distinguono, a seconda della rilevanza istituzionale ed amministrativa delle funzioni esercitate, in:

- a) unità operative organiche;
- b) unità operative semplici.


3. Le unità operative sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:

- a) nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda le unità operative organiche;
- b) nell’ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda le unità operative semplici.

4. I responsabili delle unità operative di cui al comma 2 sono nominati dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le unità operative direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

5. Ai responsabili delle unità operative organiche compete l’attuazione di programmi, la cura di attività e l’adozione di atti, sulla base dei criteri determinati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e degli atti di organizzazione.

6. Ai responsabili delle unità operative organiche può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.



7. Ai responsabili delle unità operative semplici può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.

#### Art. 26.

##### *Unità di staff*

1. Le unità di staff sono posizioni individuali costituite per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, elaborazione, assistenza e consulenza che richiedono elevate competenze professionali.

2. Le unità di staff si distinguono, a seconda della rilevanza dell'attività specialistica o intersettoriale svolta, in:

- a) unità di staff di alta specializzazione;
- b) unità di staff di supporto.

3. Le unità di staff sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:

- a) nell'ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda gli staff di alta specializzazione;
- b) nell'ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda gli staff di supporto.

4. Le posizioni di staff sono attribuite dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le posizioni di staff direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

5. Ai titolari degli staff di alta specializzazione può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.

6. Ai titolari degli staff di supporto può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.

#### Art. 27.

##### *Attività di informazione e comunicazione*

1. Il Consiglio regionale, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza delle istituzioni pubbliche, assicura le attività di informazione e di comunicazione volte a conseguire:

- a) la comunicazione diretta ai cittadini, privilegiando le tecnologie digitali e i mezzi informatici e telematici;
- b) l'informazione ai mezzi di comunicazione.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:

- a) favorire la conoscenza dei provvedimenti legislativi e amministrativi adottati dal Consiglio regionale;
- b) promuovere la conoscenza dei temi di interesse pubblico dibattuti dalle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale;
- c) promuovere l'immagine del Consiglio regionale.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono curate da una apposita struttura, istituita nell'ambito della Segreteria generale, che assolve anche le funzioni di ufficio stampa ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150

“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.

4. Il responsabile della struttura di cui al comma 3 e i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'ordine dei giornalisti ed assunti nei limiti di numero e secondo il livello di inquadramento definito dal contratto collettivo nazionale di categoria, previsti dalla apposita dotazione organica definita dall'Ufficio di presidenza, garantiscono le funzioni di ufficio stampa e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 150 del 2000.

5. Oltre che del personale di cui al comma 4, la struttura si avvale delle collaborazioni e dei servizi tecnici necessari per assicurare le attività di comunicazione e di informazione di cui al comma 1.

6. L'incarico di responsabile della struttura è conferito dall'Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato per la durata della legislatura e comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, anche a personale assunto dall'esterno che abbia svolto per almeno cinque anni funzioni apicali in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all'Assemblea legislativa regionale. L'incarico non rientra nel computo del numero complessivo delle posizioni di dirigente determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 30.

7. La struttura di cui al comma 3 può afferire direttamente al Segretario generale ovvero ad uno dei servizi consiliari, secondo quanto disposto con specifico atto di organizzazione dall'Ufficio di presidenza.

8. In prima applicazione della presente legge, l'Ufficio stampa istituito ai sensi dell'articolo 8 comma 9 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione” costituisce la struttura di cui al presente articolo; ai rapporti di lavoro del personale giornalista assegnato continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 28.

##### *Osservatori*

1. Sono istituiti i seguenti Osservatori permanenti quali organismi pluridisciplinari e interfunzionali:

- a) Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche;
- b) Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali.

2. L'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche è strumento per l'attività di controllo del Consiglio, con particolare riferimento alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2 e all'articolo 33, comma 3, lettera o), dello Statuto.

3. L'Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali assicura in particolare:

- a) il monitoraggio delle elezioni di ogni livello che si svolgono nella Regione del Veneto, anche mediante il mantenimento e l'implementazione delle banche dati statistico-elettorali del Consiglio;
- b) l'analisi e lo studio dei sistemi elettorali delle regioni e degli enti locali.



4. L'Osservatorio di cui al comma 3 assicura inoltre il monitoraggio e l'analisi delle dinamiche e degli orientamenti sociali e culturali attivi nella società veneta.

5. Le modalità di funzionamento delle attività degli osservatori di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.

6. L'Ufficio di presidenza può istituire osservatori speciali a carattere temporaneo per lo studio di specifiche tematiche di interesse consiliare.

7. L'istituzione degli osservatori di cui ai commi 1 e 6 non può comportare l'attivazione di nuove strutture amministrative; spetta all'Ufficio di presidenza individuare le strutture consiliari cui compete supportare e coordinare le attività di ciascun osservatorio, di concerto con le altre strutture interessate, in ragione delle competenze disciplinari necessarie e delle funzioni coinvolte.

8. Per la realizzazione delle attività di studio e ricerca degli osservatori di cui ai commi 1 e 6 l'Ufficio di presidenza può stipulare convenzioni con le Università e con altri istituti di ricerca pubblici e privati.

## Capo II

### PRINCIPI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

#### Art. 29.

##### *Accesso al ruolo unico del personale*

1. L'accesso al ruolo unico del Consiglio regionale avviene mediante concorso pubblico.

2. Il Consiglio regionale gestisce le procedure di acquisizione delle risorse professionali. Per lo svolgimento degli adempimenti attuativi, il Consiglio regionale può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale e può utilizzare graduatorie della Giunta regionale in corso di validità.

#### Art. 30.

##### *Dirigenti del Consiglio regionale*

1. La dirigenza del Consiglio regionale è ordinata in una unica qualifica, cui accedono sia coloro che già alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica dirigenziale sia coloro che successivamente la acquisiscono.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:

- a) per concorso per titoli ed esami;
- b) per corso-concorso.

3. Il numero complessivo delle posizioni di dirigente è determinato dall'Ufficio di presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e comunque non può superare complessivamente le venti unità; nel computo non rientrano la posizione di Segretario generale del Consiglio regionale e di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

#### Art. 31.

##### *Dirigenti con contratto a tempo determinato*

1. Al fine di sopperire a specifiche esigenze amministrative e organizzative, e limitatamente ad un numero di posti non superiore all'otto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, gli incarichi previsti dagli articoli 18, 23 e 24 possono essere attribuiti dall'Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni e comunque di durata non superiore a sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale, termine entro il quale l'Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nel ruolo del Consiglio, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

3. L'incarico di cui al presente articolo ove conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto, comporta il collocamento in aspettativa o diversa disciplina, secondo quanto previsto dall'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

#### Art. 32.


##### *Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali*

1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono affidati tenendo conto:

- a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;
- b) dei risultati conseguiti in precedenza;
- c) dei curricula professionali.

2. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l'Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.



## Art. 33.

*Graduazione delle posizioni dirigenziali*

1. Ai fini della determinazione della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, le posizioni dei dirigenti del Consiglio sono graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

- a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
- b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
- c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.

2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.

3. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.

## Art. 34.

*Trattamento economico dei dirigenti*

1. La retribuzione dei dirigenti del Consiglio è determinata in conformità ai contratti collettivi per l'area della dirigenza regionale, tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale.

2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:

- a) retribuzione di qualifica;
- b) retribuzione di posizione;
- c) retribuzione di risultato.

3. La retribuzione di posizione è determinata per i livelli dirigenziali di cui all'articolo 15, comma 2, lettere da a) a c), con riferimento alla graduazione delle posizioni di cui all'articolo 33. Al dirigente capo servizio cui è conferito l'incarico di vicesegretario è corrisposta una somma determinata dall'Ufficio di presidenza fino ad un massimo del cinquanta per cento della differenza fra il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del comma 2 riconosciuto al dirigente capo servizio e quello riconosciuto, esclusa la eventuale retribuzione di risultato, al Segretario generale.

4. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti sulla base del sistema di valutazione di cui all'articolo 36.

## Art. 35.

*Sostituzione dei dirigenti*

1. Per assenze o impedimenti di breve durata del dirigente capo servizio, complessivamente non superiori a trenta giorni nell'arco dell'anno solare, il Segretario generale, su proposta dello stesso, individua il dirigente che lo sostituisce.

2. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l'esclusione dei periodi di congedo di maternità o di paternità stabiliti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", la titolarità del relativo incarico è assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell'aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell'esperienza e delle esigenze organizzative.

## Art. 36.

*Valutazione del personale*

1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, la metodologia e le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione sono disciplinati dal regolamento interno di organizzazione e amministrazione e dagli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa vigente.

2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo indipendente di valutazione, istituito in conformità alla normativa statale in materia.


3. L'Ufficio di presidenza può costituire, d'intesa con la Giunta regionale, un comune organismo indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni all'amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.

## Art. 37.

*Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale*

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

2. Il datore di lavoro individuato ai sensi del comma 1, definisce l'articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ed esercita le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche tramite delega ai dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto dell'ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP), ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2008. A tal fine può avvalersi del Servizio prevenzione e protezione della Giunta regionale e del suo responsabile, nelle forme definite con apposita intesa stipulata ai sensi dell'articolo 56, comma 15.

#### Art. 38.

##### *Disciplina della fornitura ed utilizzo di capi di vestiario e dell'uso di autoveicoli e natanti*

1. Al fine di concorrere ad assicurare condizioni di sicurezza e forme di decoro nello svolgimento delle attività funzionali all'esercizio delle attività istituzionali del Consiglio regionale, sono forniti capi di vestiario correlati alle attività svolte per il personale preposto alle seguenti mansioni:

- a) addetto ai servizi di aula;
- b) addetto alla stamperia;
- c) autista;
- d) centralinista;
- e) motoscafista;
- f) operaio;
- g) usciere.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume le determinazioni conseguenti.

3. L'uso degli autoveicoli e dei natanti da parte del personale del Consiglio regionale è disciplinato nel regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

#### Capo III

##### RELAZIONI SINDACALI E RAPPORTO DI LAVORO

#### Art. 39.

##### *Relazioni sindacali*

1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall'Ufficio di presidenza, mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l'armonizzazione delle politiche del personale, con particolare riferimento ai profili attinenti al trattamento economico.

2. Il Segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell'Ufficio di presidenza e compone la delegazione trattante unitamente al dirigente responsabile della struttura competente in materia individuato dall'Ufficio di presidenza.

3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente dal Consiglio regionale.

4. Il personale del Consiglio regionale individua, con autonome elezioni, le proprie rappresentanze sindacali.

#### Art. 40.

##### *Rapporti di lavoro*

1. Il Consiglio regionale regola il rapporto di lavoro con i dipendenti nel rispetto della disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.

#### Art. 41.

##### *Mobilità, comandi e distacchi del personale*

1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato, ivi compreso il personale dirigenziale, tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità delle rispettive strutture operative e dell'utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.

2. La mobilità di cui al comma 1 è disciplinata da intese tra l'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale nonché dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

3. La mobilità, i comandi e i distacchi di personale tra il Consiglio regionale e altri enti e amministrazioni si conformano alla disciplina statale e regionale in materia.

#### Art. 42.

##### *Attività extraimpiego del personale*

1. Si applicano ai dipendenti del Consiglio regionale le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nonché dell'articolo 2105 del Codice civile.

2. L'autorizzazione prevista dall'articolo 53 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è rilasciata dal Segretario generale verificata la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e l'inesistenza di ragioni di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione del Consiglio regionale.

3. I criteri oggettivi di cui all'articolo 53, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono approvati dall'Ufficio di presidenza.

#### TITOLO VI

##### UNITÀ DI SUPPORTO DEGLI ORGANI E DEI GRUPPI CONSILIARI

#### Capo I

##### GABINETTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

#### Art. 43.

##### *Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale*

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una struttura denominata Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.



2. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è assegnato un Capo di Gabinetto e la relativa dotazione di personale è definita dall'Ufficio di presidenza, nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato B.

3. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale svolge anche le funzioni di segreteria del Presidente del Consiglio regionale.

4. Il Capo del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.

5. L'incarico di Capo di Gabinetto è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale individuate tra il personale tratto dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, in possesso della qualifica dirigenziale e termina con la cessazione del Presidente del Consiglio regionale che ha conferito l'incarico.

6. Il trattamento economico è pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti capi dei servizi del Consiglio regionale.

7. Nell'ambito del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del Capo di Gabinetto.

## Capo II

### SEGRETERIE DEGLI ORGANI CONSILIARI

#### Art. 44.

##### *Segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza*

1. I vicepresidenti e i consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si avvalgono, quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali, di strutture di seguito definite segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza.

2. Alle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è assegnato un responsabile e la relativa dotazione di personale è definita dall'Ufficio di presidenza, nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato B.

#### Art. 45.

##### *Segreteria del portavoce dell'opposizione*

1. Qualora i gruppi consiliari di minoranza si avvalgano della possibilità prevista dall'articolo 47, comma 1, lettera h), dello Statuto di individuare un portavoce dell'opposizione, è istituita la segreteria del portavoce dell'opposizione, quale unità di supporto per l'esercizio delle relative funzioni istituzionali.

2. All'unità di supporto di cui al comma 1 è assegnato un responsabile ed una dotazione di personale definita dall'Ufficio di presidenza nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato B.

#### Art. 46.

##### *Segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari*

1. I presidenti delle commissioni consiliari si avvalgono, quali unità di supporto della propria attività istituzionale, di strutture definite segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari.

2. Alle segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari è assegnata una unità di personale nominata dall'Ufficio di presidenza su proposta del presidente della commissione consiliare, scelta dall'organico della amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente di categoria non superiore alla categoria D.

3. L'incarico può cessare in qualsiasi momento e comunque termina in ogni caso con la cessazione dell'incarico del presidente della commissione che ne ha proposto la assunzione.

## Capo III

### SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI

#### Art. 47.

##### *Segreterie dei gruppi consiliari*

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all'articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi corrispondente alla dotazione minima di personale di cui alla tabella 2 dell'allegato B;

b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo, escluso il primo.

4. La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.



5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione", nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 2 dell'allegato B.

6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell'allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 3 dell'allegato B.

7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.

#### Capo IV

##### RAPPORTI DI LAVORO NELLE SEGRETERIE DEGLI ORGANI E DEI GRUPPI CONSILIARI

#### Art. 48.

##### *Dotazione di personale delle unità di supporto degli organi*

1. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, alle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione è assegnato personale nei limiti di numero e di categoria della dotazione di personale per essi rispettivamente prevista; è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di numero.

2. In prima applicazione della presente legge, e fino alla fine della nona legislatura regionale, la dotazione di personale del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, della Segreteria del Presidente del Consiglio regionale e delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza è quella prevista dai provvedimenti dell'Ufficio di presidenza già assunti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e della segreteria del portavoce dell'opposizione, è determinata obbligatoriamente dall'Ufficio di presidenza all'inizio di ogni legislatura regionale nei limiti della tabella 1 dell'allegato B.

#### Art. 49.

##### *Dotazione di personale delle unità di supporto dei gruppi*

1. Alle segreterie dei gruppi consiliari è assegnato personale nei limiti di numero e di categoria della dotazione di personale definita al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 47 e nei limiti di spesa definiti ai commi 2 e 3 dell'articolo 47; è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di numero.

#### Art. 50.

##### *Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto degli organi*


1. Le segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione si avvalgono di un responsabile e, unitamente al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, di personale, tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente.

2. Per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e la segreteria del portavoce dell'opposizione, unitamente al Gabinetto del Presidente e, per le legislature successive a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la segreteria del portavoce dell'opposizione, fermi restando i vincoli di legge e quanto previsto all'articolo 43 comma 5, possono avvalersi nel limite massimo del cinquanta per cento, arrotondato all'unità superiore, dell'organico previsto, anche di personale assunto con contratto a tempo determinato fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal Capo di Gabinetto, dal componente dell'Ufficio di presidenza interessato e dal portavoce dell'opposizione all'Ufficio di presidenza e da questo nominato.

3. L'incarico di responsabile delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione di cui al comma 1 è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

4. Il rapporto di lavoro del responsabile di cui al comma 1 e del personale di cui al comma 2, assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e termina, in ogni caso, con la cessazione del Capo di Gabinetto, del componente dell'Ufficio di presidenza o del portavoce della opposizione che ne ha proposto l'assunzione.

5. Per il responsabile delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza, ivi compreso il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e per il personale proveniente dai ruoli regionali o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto, i relativi incarichi di responsabile e di Capo di Gabinetto e la assegnazione del personale



proveniente dai ruoli regionali, sono prorogati fino all'assegnazione del personale richiesto dai nuovi componenti dell'Ufficio di presidenza e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla data di elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza.

6. Per l'assegnazione alle unità di supporto di cui al presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del proponente, l'assenso dell'interessato.

7. L'orario di servizio del personale assegnato alle unità di supporto degli organi è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche modalità di registrazione delle presenze, come definite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

#### Art. 51.

##### *Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari*

1. Fermi restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 e i vincoli di legge, le segreterie dei gruppi consiliari si avvalgono di un responsabile e di personale tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero nel limite massimo del cinquanta per cento, arrotondato all'unità superiore, dell'organico previsto, di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal presidente del gruppo consiliare all'Ufficio di presidenza e da questo nominato.

2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012.

3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi a cui aderiscono fino a due consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente alla somma del costo di una unità di personale di categoria C1 e di una unità di categoria B3, ai gruppi composti da tre consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al costo di un dirigente, e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale, il Portavoce dell'opposizione e i consiglieri componenti la Giunta regionale.

4. Al fine di assicurare adeguato svolgimento degli adempimenti organizzativi ed amministrativi afferenti la segreteria del gruppo consiliare, nonché il necessario raccordo con le strutture del Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare è tenuto alla individuazione del responsabile della segreteria del gruppo.

5. L'incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto del Veneto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

6. Il rapporto di lavoro del responsabile e del personale assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e termina, in ogni caso, con la cessazione del gruppo consiliare che ne ha proposto l'assunzione.

7. In caso di eccedenza rispetto al limite di cui all'articolo 49 per sopravvenute modificazioni nella composizione dei gruppi consiliari e fino alla nuova ripartizione delle risorse per il personale di cui all'articolo 47 commi 2 e 3, la riduzione delle risorse afferisce nell'ordine:

a) alla spesa per il personale assegnato ai gruppi con contratto di lavoro a tempo indeterminato con esclusione del responsabile del gruppo;

b) al finanziamento per i rapporti di lavoro previsti al comma 1 dell'articolo 52.

8. Per il responsabile della segreteria dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto, l'incarico di cui al comma 5 e la assegnazione del personale proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo.

9. Per l'assegnazione alle unità di supporto di cui al presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del proponente, l'assenso dell'interessato.

10. Il personale delle segreterie dei gruppi consiliari opera alle dipendenze del presidente del gruppo consiliare.

11. L'orario di servizio del personale assegnato alle unità di supporto dei gruppi è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche modalità di registrazione delle presenze, come definite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

12. Il Consiglio regionale garantisce l'aggiornamento e la formazione del personale delle unità di supporto dei gruppi e degli organi consiliari.



## Art. 52.

*Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari*

1. Il Presidente del gruppo può attivare autonomamente rapporti di lavoro nelle tipologie contrattuali coordinate e continuative, a progetto e occasionali disciplinate dal titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" rimanendo esclusa qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri la instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.

2. Per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro di cui al comma 1 viene corrisposta al gruppo mensilmente una somma pari alla differenza fra un dodicesimo della spesa massima assegnata ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 ed il costo mensile del personale in servizio. Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini della determinazione del costo mensile del personale in servizio viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista.

3. I rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 sono riferiti esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari e, nel rispetto della autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa, sono coordinati presso le sedi istituzionali dei gruppi.

4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione definisce le modalità di attivazione, svolgimento e rendicontazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 e delle somme corrisposte ai sensi del comma 2.

## Art. 53.

*Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari*

1. Ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 44 è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico pari al trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Per la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 44 è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale.

2. Al responsabile della segreteria del portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 45, compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.

3. Al vicario del Capo di Gabinetto, individuato fra il personale di categoria D, compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.

4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale.

5. Per i gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il presidente del gruppo può individuare fra il personale di categoria D, un responsabile vicario cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Nei gruppi con almeno undici consiglieri il presidente del gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete il trattamento economico minimo di dirigente preposto alla direzione di ufficio; il conferimento degli incarichi di responsabile vicario nei gruppi con almeno undici consiglieri, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. Al restante personale delle segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione e su indicazione dei rispettivi responsabili, è corrisposto mensilmente, per la peculiarità della attività svolta e ad esclusione di ogni altro beneficio economico, uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo dall'Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto.

7. All'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal primo periodo del comma 10 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione".

## Art. 54.

*Poteri disciplinari*

1. Il trattamento disciplinare del personale delle unità di supporto di cui al presente titolo è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili.

2. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al comma 1 sono esercitate dalla struttura competente in materia su iniziativa dei responsabili delle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari.

3. Le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle unità di supporto di cui al presente titolo sono esercitate dal Segretario generale.


## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

## Art. 55.

*Primo esercizio finanziario*

1. Per il primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge il fabbisogno è determinato, ai sensi dell'articolo 7, in sede di approvazione del bilancio regionale o di successive variazioni al medesimo, tenendo conto dei costi derivanti dall'attivazione o acquisizione di beni, servizi e personale necessari per garantire l'autonomia consiliare.



## Art. 56.

*Prima attuazione dell'assetto organizzativo*

1. Il personale regionale e i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano essere assegnati alle strutture del Consiglio regionale, ivi compresa la struttura dell'Ufficio del difensore civico e la struttura del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nonché alle segreterie dei gruppi consiliari e degli organi consiliari, ed il personale precedentemente assegnato alle strutture del Consiglio regionale e posto in comando o in aspettativa è inserito di diritto nel ruolo unico del personale del Consiglio regionale.

2. La dotazione organica del Consiglio regionale, comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, è definita dall'Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato C.

3. I servizi consiliari di cui all'articolo 18 sono individuati e costituiti, su proposta del Segretario generale dall'Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il termine di scadenza degli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La struttura competente in materia di attività ispettiva e di vigilanza di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto" e la struttura competente in materia di valutazione e controllo strategico della formazione professionale di cui alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", sono ridefinite in conformità alla disciplina delle strutture del Consiglio regionale come individuate ai sensi della presente legge.

5. I dirigenti delle strutture di cui al comma 3 sono nominati dall'Ufficio di presidenza entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza degli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge; gli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla loro scadenza.

6. Nelle more dell'attuazione del nuovo assetto organizzativo del Consiglio regionale di cui alla presente legge, l'incarico di Segretario regionale agli affari generali, giuridici e legislativi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino alla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3.

7. Gli uffici e posizioni dirigenziali individuali di cui agli articoli 23 e 24, sono individuati e costituiti, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale per le strutture a lui direttamente afferenti e del dirigente capo servizio interessato, dall'Ufficio di presidenza entro i sessanta giorni successivi alla nomina dei dirigenti capi dei servizi.

8. I dirigenti degli uffici e i titolari delle posizioni dirigenziali individuali di cui al comma 7 sono nominati dall'Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dalla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 5; gli incarichi di dirigente di unità complessa e di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei dirigenti degli uffici e dei titolari delle posizioni dirigenziali individuali.

9. Le unità operative e di staff di cui agli articoli 25 e 26 sono individuate e costituite entro novanta giorni dalla nomina dei dirigenti capi dei servizi.

10. Gli incarichi di titolare di alta professionalità e di posizione organizzativa sono assegnati entro novanta giorni dalla individuazione e costituzione delle unità operative e di staff di cui al comma 9.

11. Gli incarichi di titolare di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla assegnazione degli incarichi di cui al comma 10.

12. Fino alla costituzione ed attivazione delle strutture organizzative della presente legge continuano ad operare le strutture amministrative del Consiglio regionale, così come previste e disciplinate dalle leggi regionali già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in quanto conformi allo Statuto.

13. Gli istituti definiti dalla contrattazione restano vigenti fino al rinnovo della contrattazione medesima.

14. Fino alla prima elezione delle rappresentanze sindacali autonome del Consiglio regionale le relazioni sindacali del Consiglio regionale sono esercitate con le rappresentanze sindacali della Regione del Veneto già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.


15. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale. In particolare, per quanto concerne le funzioni di ufficiale rogante il Consiglio regionale può avvalersi, in regime di convenzione con la Giunta regionale, dell'ufficiale rogante come individuato dalla Giunta regionale.

16. Fino all'adozione dell'atto o degli atti di cui al comma 15 e per quanto in essi non specificamente regolato, le competenti strutture della Giunta regionale continuano ad esercitare tutte le relative funzioni amministrative e gestionali secondo la disciplina normativa e contrattuale vigente per il personale del Consiglio regionale.

## Art. 57.

*Misure per la riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale*

1. Il Consiglio regionale del Veneto, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autonomia quale assemblea legislativa regionale, ritenendo di conformarsi alle azioni di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi



ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, opera per perseguire, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un obiettivo di riduzione, nella misura del venti per cento per il personale dirigenziale e del dieci per cento per il personale non dirigenziale, della propria dotazione organica così come definita ai sensi dell’articolo 56 della presente legge.

2. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1 nonché per i casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie della amministrazione, vengono avviate le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottando anche le procedure e misure di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.

#### Art. 58.

##### *Norme di prima applicazione per le unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari*

1. Le strutture delle segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari, quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali sono mantenute in essere e continuano ad operare nell’esercizio delle loro funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico della unità di personale ad esse assegnata, continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La struttura della Segreteria della Presidenza del Consiglio, quale unità di supporto della attività istituzionale della Presidenza del Consiglio regionale è mantenuta in essere e continua ad operare nell’esercizio delle sue funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico delle unità di personale ad essa assegnate continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, già istituita, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, è mantenuta in essere e continua ad operare nell’esercizio delle sue funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza, già istituite, ai sensi dell’articolo 8 della legge re-

gionale 10 gennaio 1997, n. 1, sono mantenute in essere e continuano ad operare nell’esercizio delle loro funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico delle unità di personale ad essa assegnate continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni.

5. Alla data di individuazione e costituzione delle strutture amministrative del Consiglio regionale da parte dell’Ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 56, comma 3 e comma 7, e con decorrenza di effetti dal primo giorno del mese successivo:

a) il trattamento economico del responsabile già assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari e il trattamento economico di livello dirigenziale del personale non responsabile delle segreterie dei gruppi, è quello definito dall’articolo 53 della presente legge;

b) al restante personale già assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari si applica la disciplina di cui all’articolo 53 della presente legge.

6. Il trattamento economico delle unità di supporto degli organi e dei gruppi di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato fino alla data di decorrenza di effetti del nuovo trattamento economico previsto dal comma 5.

#### Art. 59.

##### *Fondi e limiti per spese di personale*

1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.

2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell’allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

3. Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.

4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l’andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;

b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l’anno successivo e i seguenti;



c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l'Ufficio di presidenza, annualmente, procede:

a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;

b) alla quantificazione delle medesime;

c) alla quantificazione e all'assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.

6. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell'allegato C. Annualmente l'Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall'applicazione del presente comma viene riassegnata per l'anno al fondo regionale.

7. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell'Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.

8. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscono risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell'attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.

9. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.

10. Il Consiglio regionale nell'ambito dell'adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di

competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

Art. 60.

*Rinvii*

1. Per quanto concerne ogni ulteriore diverso aspetto afferente all'ordinamento del rapporto di lavoro del personale del Consiglio regionale continuano ad applicarsi la normativa statale e la normativa regionale di adeguamento vigenti in materia, intendendosi sostituiti alla Giunta regionale e le sue strutture l'Ufficio di presidenza e le strutture del Consiglio regionale, la disciplina definita dalla presente legge regionale e dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.

Art. 61.

*Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, "Istituzione del Difensore civico"*

1. All'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, in fine al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "L'Ufficio di presidenza determina la organizzazione della struttura dell'Ufficio del Difensore civico".

2. La struttura della segreteria dell'Ufficio del Difensore civico quale unità di supporto dell'attività istituzionale, come prevista dal comma 2 bis dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 è mantenuta in essere e al relativo incarico della unità di personale ad essa assegnata continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica, come prevista dall'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997 n. 1 e successive modificazioni.

Art. 62.

*Norma di abrogazione*

1. Sono o restano abrogati:

a) con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione":

1) l'articolo 52;

2) l'articolo 178 ad esclusione della tabella B;

3) gli articoli 179, 180;

b) con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione":

1) i commi da 1 a 10 bis e l'ultimo periodo del comma 10 ter dell'articolo 8;

c) con riferimento alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del Difensore civico":

1) il comma 2 bis dell'articolo 14;

d) con riferimento alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione":

1) l'articolo 59.

2. Nelle more della attivazione dell'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche di cui all'articolo 28 della presente legge, l'Osservatorio della spesa già istituito, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 29 novem-



bre 2001, n. 39, presso la commissione consiliare competente in materia di bilancio con il compito di monitorare e verificare gli effetti diretti e indiretti delle leggi di spesa, è mantenuto in essere, secondo le attribuzioni e la disciplina definite dall'Ufficio di presidenza.

Art. 63.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 dicembre 2012

ZAIA

*(Omissis).*

13R00097

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2012, n. 69.

**Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 7 dicembre 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

## Capo I

COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE

E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

### Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1995, N. 3  
(NORME SULL'ATTIVITÀ DI TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE)

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 3/1995*

1. L'art. 2, della legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione*). — 1. L'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), nella quale viene attestata la frequenza ad un corso di formazione professionale obbligatoria.

2. Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, chi è autorizzato all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione in altre regioni.

3. I contenuti del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale, ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

4. Il SUAP trasmette la SCIA alla provincia competente per territorio che effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.».

Art. 2.

*Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale 3/1995*

1. L'art. 3 della legge regionale 3/1995 è abrogato.

Art. 3.

*Abrogazione dell'art. 4 della legge regionale 3/1995*

1. L'art. 4 della legge regionale 3/1995 è abrogato.



## Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 1999, N. 16  
(RACCOLTA E COMMERCIO DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale 16/1999*

1. Il comma 4, dell'art. 4, della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è sostituito dai seguenti:

“4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali autorizzate ai sensi dell'art. 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'art. 20.

4-bis. Il SUAP trasmette la SCIA all'unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza.

4 ter. Gli enti di cui al comma 5, effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

4 quater. Nell'ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all'attività di vigilanza, indicati all'art. 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della SCIA presentata.”.

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 25 della legge regionale 16/1999*

1. Al numero 3), del comma 1, dell'art. 25, della l.r. 16/1999 le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”.

## Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2000, N. 23 (ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE, NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED ALTRE NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA).

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 26 della legge regionale 23/2000*

1. Al comma 1, dell'art. 26, della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei

procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), le parole: “al Comune denuncia d'inizio dell'attività ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9” sono sostituite dalle seguenti: “allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”.

2. Al comma 3, dell'art. 26, della legge regionale 23/2000 le parole: “al Comune denuncia d'inizio dell'attività ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9,” sono sostituite dalle seguenti: “al SUAP una SCIA”.

3. Dopo il comma 3, dell'art. 26, della legge regionale 23/2000 è aggiunto il seguente:

«3-bis. (Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA)».

## Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2003, N. 30  
(DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE IN TOSCANA)

## Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 30/2003*

1. L'art. 8, della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Esercizio dell'attività agriturbistica*). — 1. Non possono esercitare l'attività agriturbistica:

a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;


b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di prevenzione;

e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di cui all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).

2. L'esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi



dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA.

4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della SCIA, le modalità di presentazione e la connessione della SCIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III della legge regionale 40/2009.

5. Il comune nel cui territorio è situata l'UTE in cui si svolge l'attività agrituristica effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

6. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'attività è stata avviata è comunicata all'ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA.

7. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, per la prosecuzione dell'attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l'anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull'attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l'inizio dell'attività agrituristica precedente.

8. In caso di variazione delle attività agrituristiche l'imprenditore deve aggiornare la relazione sull'attività agrituristica e presentare una variazione della SCIA.

9. La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA all'interno della DUA.

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 9 della legge regionale 30/2003*

1. Al comma 1, dell'art. 9, della legge regionale 30/2003 la parola: "DIA" è sostituita dalla seguente: "SCIA".

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'art. 11 della legge regionale 30/2003*

1. Alle lettere *a)*, *b)*, e *d)* del comma 1, dell'art. 11, della legge regionale 30/2003 la parola: "DIA" è sostituita dalla seguente: "SCIA".

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 22 della legge regionale 30/2003*

1. Al comma 3, dell'art. 22, della legge regionale 30/2003 la parola: "DIA" è sostituita dalla seguente: "SCIA".

### Sezione V

#### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2005, N. 18 (DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO)

#### Art. 11.

##### *Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 18/2005*

1. L'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Segnalazione certificata di inizio attività*). —

1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetto alla presentazione, da parte dell'organizzatore, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

2. Nella SCIA l'interessato dichiara:

*a)* il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

*b)* l'eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell'art. 7.

3. Alla SCIA è allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'art. 8.

4. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA».

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'art. 7 della legge regionale 18/2005*

1. Al comma 5, dell'art. 7, della legge regionale 18/2005 le parole: "dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalla seguente: "SCIA".

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'art. 13 della legge regionale 18/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 18/2005 le parole: "dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "la SCIA".

### Sezione VI

#### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 21 (NORME PER L'ESERCIZIO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA).

#### Art. 14.

##### *Modifiche all'art. 4 della legge regionale 21/2009*

1. La rubrica dell'art. 4, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), è sostituita dalla seguente: "Segnalazione certificata d'inizio attività".



2. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1992, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche tramite le forme associate di apicoltori, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella SCIA è specificato se l'allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali.”

3. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21/2009 è inserito il seguente:

“1-bis. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l'impresa o dove la persona fisica ha la residenza, che effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.”

4. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 21/2009 le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”.

5. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 21/2009 le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”.

#### Art. 15.

##### *Modifiche all'art. 5 della legge regionale 21/2009*

1. Il comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 21/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla SCIA, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza dell'azienda USL ove ricade la collocazione indicata nella SCIA di cui all'art. 4, comma 1, ne danno comunicazione, tramite il SUAP, entro dieci giorni dall'installazione, ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica.”

2. Al comma 3, dell'art. 5 della legge regionale 21/2009 la parola: “dichiarazioni” è sostituita dalla seguente: “comunicazioni”.

#### Art. 16.

##### *Modifiche all'art. 6 della legge regionale 21/2009*

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 21/2009 la parola: “dichiarazione” è sostituita dalla seguente: “comunicazione”.

## Capo II

### DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

#### Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2004, N. 38 (NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RICERCA, DELLA COLTIVAZIONE E DELL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI).

#### Art. 17.

##### *Sostituzione dell'art. 41 della legge regionale 38/2004*

1. L'art. 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente*). — 1. L'avvio di un'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 42 e dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

2. Il contenuto della SCIA è definito nel regolamento di cui all'art. 49, con l'indicazione specifica della documentazione da presentare per ciascuna delle attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente.

3. Il comune esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

4. L'azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1, un sopralluogo di verifica presso la sede dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente secondo le modalità di cui all'art. 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

5. Il SUAP trasmette la segnalazione di cui al comma 1, all'azienda USL competente per territorio ai fini della registrazione nell'anagrafe di cui all'art. 15 del d.p.g.r. 40/R/2006.

6. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività, nonché ogni variazione significativa dell'attività.



7. In caso di variazione significativa dell'attività, delle strutture e del ciclo produttivo, l'azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, un sopralluogo di verifica secondo le modalità di cui all'art. 14 del d.p.g.r. 40/R del 2006.».

### Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2006, N. 8 (NORME IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE PISCINE AD USO NATATORIO).

#### Art. 18.

#### *Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 8/2006*

1. L'art. 14 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Segnalazione certificata di inizio attività*). — 1. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), il titolare presenta allo SUAP una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Il comune ove ha sede l'impianto esercita, avvalendosi dell'azienda USL competente, una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2, o dai controlli esterni operati dall'azienda USL siano evidenziate violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento, il comune dispone la sospensione o la cessazione dell'attività dell'impianto.

4. Il SUAP comunica immediatamente all'azienda USL competente tutti i dati relativi alle SCIA ricevute, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza.».

#### Art. 19.

#### *Modifiche all'art. 18 della legge regionale 8/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 8/2006 le parole: “senza la dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle seguenti: “senza la SCIA”.

### Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2009, N. 7 (DISCIPLINA DELLE STRUTTURE VETERINARIE PUBBLICHE E PRIVATE).

#### Art. 20.

#### *Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 7/2009*

1. L'art. 12 della legge regionale 6 marzo 2009, n. 7 (Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private), è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Avvio dell'attività della struttura veterinaria*). — 1. Il titolare di studio veterinario di cui all'art. 5, comma 1, può iniziare l'attività previa comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio e, per conoscenza, all'ordine professionale provinciale dei medici veterinari. In caso di studio veterinario associato, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti gli associati.

2. Per le strutture veterinarie di cui all'art. 5, comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare della struttura può iniziare l'attività previa presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con cui si attesta la sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 4 e dei requisiti specifici previsti rispettivamente dall'art. 5, comma 2, e dagli articoli 6, 7, 8 e 9.

3. Il comune in cui ha sede la struttura esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

4. Il SUAP comunica l'avvio dell'attività della struttura veterinaria di cui al comma 2, al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, nonché, per conoscenza, all'ordine professionale provinciale dei medici veterinari.

5. Alla comunicazione di cui al comma 1 ed alla segnalazione di cui al comma 2, è allegata la documentazione indicata con deliberazione della Giunta regionale.».

### Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2009, N. 59 (NORME PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1995, N. 43 “NORME PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEL CANE. LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”).

#### Art. 21.

#### *Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 59/2009*

1. L'art. 15 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell'anagrafe del cane. La tutela degli animali d'affezione



ne e la prevenzione del randagismo”), è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali*). — 1. Le manifestazioni che prevedono l'impiego di animali, comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”) sono autorizzate dal comune dove si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 41, previo parere favorevole dell'azienda USL competente.».

### Capo III

POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ

#### Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1998, N. 42  
(NORME IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)

#### Art. 22.

*Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 42/1998*

1. L'art. 14, della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Servizi di trasporto pubblico autorizzati effettuati con autobus*). — 1. Le aziende di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa possono presentare, all'amministrazione competente ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, domanda di autorizzazione per la realizzazione di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus.

2. La domanda di autorizzazione è redatta in conformità allo schema approvato da ciascuna amministrazione. Il dirigente della competente struttura regionale approva con proprio atto lo schema di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati:

a) la planimetria con l'indicazione del percorso e delle fermate, specificando, per ciascuna fermata, se la medesima coincide o meno con fermate già esistenti;

b) il programma di esercizio del servizio;

c) le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'effettuazione del servizio;

d) l'indicazione degli autobus destinati allo svolgimento del servizio richiesto;

e) il sistema tariffario con l'indicazione dei titoli di viaggio e delle relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella stessa.

4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus da esercire su tratte non interessate da servizi di trasporto pubblico programmati, l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, previa:

a) verifica dei requisiti per l'effettuazione del servizio da parte dell'azienda richiedente;

b) acquisizione, per i nuovi percorsi e per le nuove fermate, del nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

5. Nel caso di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus da esercire su tratte interessate da servizi di trasporto pubblico programmati, l'amministrazione competente verifica la compatibilità dei servizi da autorizzare con quelli in essere, e, in caso di esito negativo, la possibilità e le condizioni per la modifica del relativo contratto di servizio.

6. Qualora il servizio da autorizzare interessi servizi programmati affidati da altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento, l'amministrazione competente trasmette la relativa domanda agli altri soggetti interessati, che effettuano l'istruttoria di cui al comma 5 e comunicano, entro novanta giorni dal ricevimento, i relativi esiti alla stessa amministrazione competente.

7. L'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione nel caso in cui i servizi risultino compatibili con quelli programmati e, ove non risultino compatibili, a condizione che:

a) a seguito della modifica dei contratti relativi ai servizi programmati interessati, si realizzino economie della spesa pubblica;

b) siano garantiti livelli e qualità di servizio non inferiori a quelli del servizio programmato;

c) siano espletati positivamente gli adempimenti di cui al comma 4.

8. L'amministrazione competente provvede al rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, previo espletamento dell'istruttoria di cui ai commi 5 e 6 e, ove necessario, acquisita la comunicazione relativa all'avvenuta modifica dei contratti di servizio da parte delle altre amministrazioni interessate. Il procedimento è sospeso fino all'acquisizione di tale comunicazione.

9. Ove si renda necessaria l'acquisizione del nulla osta di cui al comma 4, lettera b), il procedimento è sospeso fino all'acquisizione dello stesso.

10. Per l'effettuazione di servizi autorizzati non è consentito l'utilizzo di autobus oggetto di finanziamento pubblico, anche parziale, non ancora completamente ammortizzato.

11. All'autorizzazione sono allegati il percorso, il programma di esercizio, la targa ed il numero di telaio degli autobus destinati allo svolgimento del servizio e il sistema tariffario assentiti. Le eventuali modifiche degli stessi sono autorizzate dall'amministrazione competente nei termini e con le procedure di cui al presente articolo.

12. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui al comma 3, lettera c), l'azienda cessa il servizio dandone immediata comunicazione all'amministrazione competente. L'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione vigila, per quanto di competenza, sul permanere del possesso dei requisiti, provvedendo alla verifica degli stessi con cadenza almeno triennale.



13. Il disposto di cui ai commi 6 e 8 si applica anche nel caso di servizi che interessano il territorio di un'altra Regione, con percorso prevalente in Toscana.»

Art. 23.

*Modifiche all'art. 23 della legge regionale 42/1998*

1. Al comma 1, dell'art. 23 della legge regionale 42/1998 dopo le parole: "i soggetti gestori dei servizi" sono inserite le seguenti "di cui agli articoli 13 e 14".

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1998, N. 89  
(NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO).

Art. 24.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale 89/1998*

1. All'inizio del comma 1, dell'art. 12, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), sono inserite le parole: "Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter,".

2. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 89/1998, dopo le parole: "documentazione di impatto acustico" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1".

3. Al comma 3 ter dell'art. 12 della legge regionale 89/1998, dopo le parole "La deliberazione di cui ai commi 2 e 3, individua" è inserita la seguente: "altresi".

4. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 89/1998, le parole: "Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter, oltre ai titolari dei progetti relativi alle opere di cui al comma 1".

5. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 89/1998, è sostituito dal seguente:

"5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 4, sia prevista segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa.".

6. Il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 89/1998, è sostituito dal seguente:

"6. Oltre alla documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1 e 4, qualora i livelli di rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, deve essere presentata la documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti predisposta da un tecnico competente in acustica.".

7. Dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

"6 ter. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui ai commi 1 e 4, le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti am-

ministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), fatta eccezione per i casi individuati nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto, per i quali permane l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico.".

8. Dopo il comma 6 ter è inserito il seguente: "6 quater. Secondo quanto previsto all'art. 4 del d.p.r. 227/2011, la documentazione di impatto acustico e la relazione previsionale di clima acustico possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della l. 447/1995, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997.".

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE 3 GENNAIO 2005, N. 1 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 25.

*Modifiche all'art. 82 della legge regionale 1/2005*

1. Il comma 8 dell'art. 82 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

"8. Nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art. 129, comma 1, relativamente agli interventi edilizi in corso di realizzazione, il comune acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice, ordinando, in caso di inosservanza degli obblighi contributivi, la sospensione dei lavori.".

2. Il comma 9 dell'art. 82 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente:

"9. Al fine di favorire l'attività di controllo sulla regolarità contributiva e il relativo sanzionamento, il comune trasmette ogni tre mesi in via telematica ad INPS, INAIL e Cassa edile l'elenco delle imprese esecutrici degli interventi edilizi in corso di realizzazione. Le inosservanze degli obblighi contributivi da parte delle imprese esecutrici sono tempestivamente comunicate al comune, che ordina la sospensione dei lavori.".

3. Il comma 10 dell'art. 82 della l.r.1/2005 è abrogato.

Art. 26.

*Modifiche all'art. 84 della legge regionale 1/2005*

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 84 della legge regionale 1/2005 è abrogata.

2. Il comma 3 dell'art. 84 della l.r.1/2005 è sostituito dal seguente:

"3. La SCIA è inefficace qualora sia presentata senza gli atti di cui al comma 2, lettera d).".



3. Il comma 5 dell'art. 84 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente:

“5. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. L'inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA. L'interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l'avente titolo deve presentare una nuova SCIA concernente la parte non ultimata. Nel caso di varianti in corso d'opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 83-bis, comma 1, l'interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all'intervento originario.”

#### Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 39  
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

#### Art. 27.

##### *Modifiche all'art. 3 della legge regionale 39/2005*

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:

“*d*) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 13 e le concessioni di cui all'art. 14, per quanto concerne:

1) gli impianti geotermici;  
2) gli impianti eolici di potenza superiore a 1 megawatt;

3) le linee e gli impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza) o qualora interessino un ambito territoriale interregionale;

4) le opere di sviluppo della rete elettrica di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), funzionali all'immissione ed al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non inserite nei preventivi di connessione, qualora interessino ambiti territoriali interprovinciali.”

2. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 39/2005 è sostituita dalla seguente:

“*e*) esercita le funzioni connesse alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'art. 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera *d*)”;

3. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 39/2005 è inserita la seguente:

“*e-bis*) esercita le funzioni connesse alla procedura abilitativa semplificata (PAS), per gli interventi su opere

esistenti o in corso di realizzazione di cui all'art. 16-bis, comma 5, per le tipologie di opere indicate alla lettera *d*)”;

#### Art. 28.

##### *Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale 39/2005*

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3-bis della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente:

“*d*) esercitano le funzioni connesse alla SCIA per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'art. 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera *c*)”;

2. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale 39/2005 è inserita la seguente:

“*d-bis*) esercitano le funzioni connesse alla PAS per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'art. 16-bis, comma 5, per le tipologie di opere indicate alla lettera *c*)”;

#### Art. 29.

##### *Modifiche all'art. 3 ter della legge regionale 39/2005*

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 3 ter della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente:

“*b*) esercitano le funzioni connesse alla SCIA per gli interventi di cui all'art. 16, comma 3”;

2. Dopo la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 3 ter della legge regionale 39/2005 è inserita la seguente:

“*b-bis*) esercitano le funzioni connesse alla PAS per gli interventi di cui all'art. 16-bis), comma 4”;

3. Dopo la lettera *b-bis*) del comma 2 dell'art. 3 ter della legge regionale 39/2005 è inserita la seguente:

“*b ter*) esercitano le funzioni connesse alle comunicazioni di cui all'art. 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9”;

4. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 3 ter della l.r. 39/2005 le parole: “alla lettera *b*)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere *b*), *b-bis*) e *b ter*)”.

#### Art. 30.

##### *Modifiche all'art. 10 della legge regionale 39/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 39/2005 le parole: “a denuncia di inizio dell'attività (DIA)” sono sostituite dalle seguenti: “a SCIA o a PAS”; la parola “idrogeno,” è soppressa.

#### Art. 31.

##### *Modifiche all'art. 11 della legge regionale 39/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 39/2005 le parole: “Fatto salvo” sono sostituite dalle seguenti: “Ferme restando le competenze dello Stato e fatto salvo”.

2. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 39/2005 le parole: “, fatto salvo quanto previsto alla lettera *h*)” sono soppresse.

3. La lettera *h*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 39/2005 è abrogata.



4. La lettera *i*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 39/2005 è abrogata.

5. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 39/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all'art. 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di “sportello unico”, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). L'esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti.”.

#### Art. 32.

##### *Modifiche all'art. 12 della legge regionale 39/2005*

1. Alla rubrica dell'art. 12 della legge regionale 39/2005 la parola: “unificato” è sostituita dalla seguente: “unico”.

2. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 39/2005 è abrogato.

3. Al comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 39/2005 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nei procedimenti relativamente ai quali non sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, essa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato”.

4. Al comma 7 dell'art. 12 della legge regionale 39/2005 le parole: “in applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento)” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del d.lgs. 152/2006”.

#### Art. 33.

##### *Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 39/2005*

1. L'art. 13 della legge regionale 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio*). — 1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16-bis e 17, in applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 28/2011, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 387/2003, secondo il procedimento di cui al presente articolo.

2. Ai fini dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'istanza è corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.

3. In conformità al paragrafo 13.1, lettera *j*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l'importo della cauzione a garanzia dell'ese-

cuazione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo), oppure comunica l'improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso, il procedimento è avviato solo alla data dell'istanza completa. Trascorsi i quindici giorni senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.

5. Entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, l'amministrazione convoca la conferenza dei servizi, che si svolge con le modalità di cui all'art. 12, comma 2.

6. L'eventuale ulteriore documentazione o i chiarimenti necessari per la valutazione degli interventi, sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall'amministrazione procedente in un'unica soluzione. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi trenta giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.

7. Nel caso di impianti soggetti a verifica di assoggettabilità, essa è effettuata sul progetto preliminare con le modalità di cui alla legge regionale 10/2010, prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica secondo quanto disposto all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2011.

8. Nel caso di impianti soggetti a VIA, i lavori della conferenza di servizi di cui al comma 3, restano sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di detto procedimento, che si svolge secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 10/2010.


9. Ferme restando le eventuali sospensioni del procedimento previste dai commi 4 e 6, nonché l'eventuale sospensione del procedimento dovuta all'esercizio di poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 53/2001, il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non può essere comunque superiore a novanta giorni.

10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 28/2011 e al d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010 emanato in attuazione dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.».

#### Art. 34.

##### *Modifiche all'art. 14 della legge regionale 39/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 39/2005, le parole: “lettera *h*)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera *g*)”.



2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 39/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Nel procedimento per il rilascio degli atti di cui al comma 1, è altresì rilasciata, laddove necessaria, l'autorizzazione di cui all'art. 13.”.

#### Art. 35.

##### *Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 39/2005*

1. L'art. 16 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Interventi soggetti a SCIA*). — 1. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della legge regionale 1/2005, delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3-bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42, della presente legge.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui all'art. 84, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005, assevera la conformità delle opere anche alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al Capo II.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all'art. 16-bis ed all'art. 17, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:

a) l'installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della legge regionale 1/2005;

b) l'installazione, alle condizioni fissate dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati;

c) la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;

d) la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 5;

e) la costruzione e l'esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt;

f) la costruzione e l'esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;

g) l'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all'art. 16-bis, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:

a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate, che si rendano necessarie, anche in

attuazione del regolamento di cui all'art. 39, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;

b) le modifiche da operarsi in applicazione dell'art. 122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;

c) gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti, così come definiti dal regolamento di cui all'art. 39;

d) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato, così come definite dal regolamento di cui all'art. 39.

5. Con il regolamento di cui all'art. 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi a SCIA, in relazione:

a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;

b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;

c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.

6. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'art. 11.».

#### Art. 36.

##### *Inserimento dell'art. 16-bis nella legge regionale 39/2005*

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 39/2005 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Interventi soggetti a PAS*). — 1. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5 sono soggetti a PAS, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e di cui all'art. 6 del d.lgs. 28/2011.


2. La dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 28/2011, costituisce titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia.

3. La relazione che accompagna la dichiarazione di cui al comma 2, assevera la conformità delle opere alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II, nonché a quanto previsto all'art. 84, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 7, sono soggetti a PAS i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell'art. 17:

a) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative opere di connessione alla rete elettrica, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:

- 1) per gli impianti eolici, 60 chilowatt;
- 2) per gli impianti solari fotovoltaici, 20 chilowatt;
- 3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;
- 4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;



5) per gli impianti alimentati a gas di scarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt.

b) la costruzione e l'esercizio degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;

c) l'installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:

1) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;

2) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;

3) che la rilevazione abbia durata superiore a trentasei mesi;

4) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare con il ripristino dello stato dei luoghi.

d) la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 6;

e) l'installazione di impianti solari fotovoltaici i cui moduli siano collocati sugli edifici qualora la superficie di detti moduli non superi la superficie complessiva del tetto dell'edificio su cui siano collocati.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, sono soggetti a PAS i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definiti dal regolamento di cui all'art. 39;

b) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definite dal regolamento di cui all'art. 39.

6. Con il regolamento di cui all'art. 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti di cui al comma 4, lettera d), a limitato impatto territoriale, da assoggettare a PAS in relazione:

a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate; b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi; c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.

7. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'art. 11.».

## Art. 37.

### *Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale 39/2005*

1. L'art. 17 della legge regionale 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Attività libera*). — 1. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo, resta fermo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all'installazione degli impianti, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12, resta fermo l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del titolo VI, capo IV, della legge regionale 1/2005.

2. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni stabilite dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso:

a) l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati;

b) l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico;

c) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;

d) l'installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt;

e) l'installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;

f) l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.

3. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005, i seguenti interventi:

a) l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

b) l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto.

4. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005, l'installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici.

5. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della legge regionale 1/2005, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l'installazione degli impianti di produzione energetica aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;



b) laddove vi sia produzione di energia elettrica, la relativa capacità di generazione sia compatibile con il regime di scambio sul posto;

c) laddove vi sia produzione di calore, questo sia destinato alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio stesso.

6. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della legge regionale 1/2005, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l'installazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;

b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

7. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005, l'installazione di impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) siano realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;

b) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; c) siano realizzati al di fuori della zona A di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968.

8. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005, l'installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.

9. Non necessita del preventivo rilascio di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005 l'installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;

b) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;

c) che la rilevazione abbia durata inferiore a trenta mesi;

d) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare, con il ripristino dello stato dei luoghi.

10. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, l'interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune.

11. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16-bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4 e dall'art. 16-bis, comma 5.

12. Sono soggette a preventiva comunicazione all'amministrazione competente:

a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali che non costituiscono nuova opera, ai sensi del regolamento di cui all'art. 39;

b) le modifiche degli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, individuate dal regolamento di cui all'art. 39, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 58, della l. 239/2004.»

#### Art. 38.

##### *Modifiche all'art. 18 della legge regionale 39/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 39/2005 le parole: "e 16" sono sostituite dalle seguenti: ", 16 e 16-bis".

#### Art. 39.

##### *Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 39/2005*

1. L'art. 20 della legge regionale 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Sanzioni amministrative*). — 1. La costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, è assoggettata ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento in solido, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, di una somma, comunque non inferiore a euro 1.000,00, determinata per quanto non autorizzato, come segue:

a) da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia;

b) da euro 40,00 a euro 240,00 per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti termici di produzione di energia;

c) da euro 20,00 a euro 120,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt, nonché in caso delle infrastrutture di trasporto e distribuzione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c);

d) da euro 10,00 a euro 60,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione inferiore a quelli di cui alla lettera c);



e) da euro 500,00 a euro 3.000,00 al metro quadro, in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi di cui all'art. 11, comma 1, lettera g);

f) da euro 50,00 a euro 300,00 al metro cubo in caso di impianti di stoccaggio idrocarburi di cui all'art. 11, comma 1, lettere d), e) e f).

2. Fatto salvo l'obbligo di ripristino, l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 16, in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.

3. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 16-bis in assenza della dichiarazione prevista al comma 2 del medesimo articolo, o in difformità da quanto in essa dichiarato o da quanto prescritto negli atti di assenso che la accompagnano, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 30.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.

4. Fatto salvo l'obbligo di riduzione a conformità, la violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, di uno o più obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un terzo di quelle stabilite dal comma 1, comunque non inferiore a euro 300,00.

5. La mancata comunicazione nei casi di cui all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8, è punita con la sanzione amministrativa pari a euro 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente, quando l'intervento è in corso di esecuzione.

6. La mancata comunicazione nei casi di cui all'art. 17, commi 2, 3, 4, 9 e 11, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 258,00 e, comunque, non superiore a euro 1.548,00.

7. Con cadenza almeno triennale la Giunta regionale con propria deliberazione adegua l'importo delle sanzioni amministrative stabilite al presente articolo, prendendo atto della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

8. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).».

Art. 40.

*Modifiche all'art. 21 della legge regionale 39/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 39/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi previsti dall'art. 20, commi 1, 2 e 3, i trasgressori provvedono al ripristino dello stato dei luoghi.

Nei casi previsti dall'art. 20, comma 4, i trasgressori provvedono alla riduzione a conformità.».

2. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 39/2005 la parola: “DIA” è sostituita dalle seguenti: “SCIA o PAS”.

Art. 41.

*Modifiche all'art. 26 della legge regionale 39/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 39/2005 le parole: “e 16” sono sostituite dalle seguenti: “, 16 e 16-bis”.

Art. 42.

*Modifiche all'art. 28 della legge regionale 39/2005*

1. I commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 28 della legge regionale 39/2005 sono abrogati.

Art. 43.

*Abrogazione dell'art. 29 della legge regionale 39/2005*

1. L'art. 29 della legge regionale 39/2005 è abrogato.

Art. 44.

*Modifiche all'art. 30 della legge regionale 39/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 39/2005 è abrogato.

Art. 45.

*Abrogazione dell'art. 32 della legge regionale 39/2005*

1. L'art. 32 della legge regionale 39/2005 è abrogato.

Art. 46.

*Modifiche all'art. 33 della legge regionale 39/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 39/2005 le parole “agli articoli 31 e 32” sono sostituite dalle seguenti: “all'art. 31”.

Art. 47.

*Modifiche all'art. 39 della legge regionale 39/2005*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 39 della l.r. 39/2005 dopo le parole “di cui all'art. 16, comma 3” sono inserite le seguenti “e di cui all'art. 16-bis, comma 4”.

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 39 della l.r. 39/2005: le parole “lavorazione o” sono abrogate; le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 12”.



3. La lettera g) del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 39/2005 è sostituita dalla seguente:

“g) ove non definiti dalla normativa statale, i termini entro i quali devono iniziare e finire i lavori di realizzazione delle opere ed impianti, il cui mancato rispetto determina la decadenza dell'autorizzazione, con la possibilità di proroga di detti termini per comprovate ragioni tecniche o particolari condizioni operative;”.

4. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 39/2005 è inserita la seguente:

“i-bis) le modalità di trasmissione delle comunicazioni per l'attività libera, delle dichiarazioni di cui all'art. 16 comma 2 relative alle PAS, alle SCIA o alle istanze per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al capo III della presente legge;”.

5. La lettera k) del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 39/2005 è abrogata.

6. Al comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 39/2005 dopo le lettere: “f), g),” è inserita la seguente “i-bis),”.

Art. 48.

*Inserimento dell'art. 39-bis  
nella legge regionale 39/2005*

1. Dopo l'art. 39 della legge regionale 39/2005 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis (*Disposizione transitoria*). — 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 2, fino all'approvazione del PAER e dei provvedimenti attuativi dello stesso, si applicano le condizioni stabilite dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 dicembre 2012

Rossi

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.11.2012.*

(*Omissis*).

13R00115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2012, n. 70/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al decreto del Presidente della giunta regionale n. 8/R/2005 ed al decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Toscana n. 67 del 7 dicembre 2012)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

TITOLO I

NORME GENERALI


Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione  
(art. 23, legge regionale n. 42/1998)*

1. il presente regolamento, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), disciplina gli obblighi a cui devono attenersi i gestori del servizio di trasporto pubblico locale effettuato con mezzi a guida vincolata diversi da quelli ferroviari, indipendentemente dal tipo di sede utilizzata, relativamente alle attività che interessano la tutela dell'utenza dei servizi programmati, anche svolti con servizio sostitutivo.

2. Per servizio sostitutivo si intende il servizio svolto, in sostituzione di corse effettuate con i mezzi descritti al comma I con autobus o servizio automobilistico.

3. Ai fini del rispetto degli obblighi del presente regolamento per soggetto gestore si intende il soggetto affidatario del servizio, di seguito indicato «gestore».



TITOLO II  
OBBLIGHI DEI GESTORI  
DEI SERVIZI PROGRAMMATI

*Capo I*

ADOZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE  
DELLA CARTA AZIENDALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 2.

*Adozione e pubblicazione della carta aziendale dei servizi di trasporto (art. 23, comma 1, lettera a) legge regionale n. 42/1998.*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore pubblica la carta aziendale dei servizi di trasporto svolti sul territorio regionale, di seguito denominata «carta dei servizi», adottata in conformità allo schema-tipo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 42/1998.

2. Il gestore pubblica altresì gli aggiornamenti e le modifiche della carta dei servizi di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'adozione delle variazioni.

3. La pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in entrambe le seguenti modalità:

a) pubblicazione, su almeno due quotidiani con cronaca locale, di apposito avviso recante indicazione dell'avvenuta adozione della carta dei servizi e dei relativi aggiornamenti, nonché delle modalità di consultazione degli stessi;

b) pubblicazione della carta dei servizi, in versione integrale ed aggiornata, sul sito internet del gestore.

Art. 3.

*Diffusione della carta dei servizi  
(art. 23, comma 1, lettera a) legge regionale n. 42/1998)*

1. Entro venti giorni successivi alla scadenza dei termini indicati all'art. 2, commi 1 e 2, il gestore provvede a dare diffusione alla carta dei servizi e ai suoi eventuali aggiornamenti mediante:

a) la messa a disposizione di una copia, anche cartacea, per la visione al pubblico presso le sedi aziendali;

b) la consultabilità in via continuativa sul sito internet aziendale del gestore;

c) l'affissione, presso le stazioni o fermate di un estratto contenente almeno le indicazioni relative all'offerta commerciale, alle condizioni di viaggio e alle relazioni con l'utenza.

2. Entro i termini di cui al comma 1, il gestore provvede altresì ad inviare la carta dei servizi e i relativi aggiornamenti:

a) alla Regione, alle province ed ai comuni nel cui ambito territoriale il gestore effettua servizi di trasporto mediante modalità telematiche in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute

opponibili a terzi o, in caso di impossibilità tecnica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

b) alle associazioni dei consumatori e utenti riconosciute ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

*Capo II*

INFORMAZIONE AL PASSEGGERO A TERRA  
E A BORDO DEI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 4.

*Unità informative  
(art. 23, comma 1, lettera b) legge regionale n. 42/1998)*

1. Ai fini del presente capo costituiscono unità informativa:

a) la stazione;

b) la fermata;

c) il mezzo adibito al servizio di trasporto.

Art. 5.

*Informazione a terra  
(art. 23, comma 1, lettera b) legge regionale n. 42/1998)*

1. Presso ciascuna stazione o fermata, anche se provvisoria, il gestore espone per ogni linea e ad ogni fermata o stazione:

a) gli orari aggiornati ad ogni variazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2;

b) gli indicatori di percorso delle linee passanti dalla fermata o stazione, con indicazione delle singole fermate o stazioni e delle principali interconnessioni con altre linee o con altri servizi di trasporto o con parcheggi presenti lungo il percorso delle linee stesse, individuate mediante simboli grafici di immediata comprensione;

c) relativamente alla vendita dei titoli di viaggio, l'indicazione relativa all'ubicazione e all'orario di apertura dei punti vendita esterni, alternativi o sostitutivi alla biglietteria o ai sistemi di emissione automatica presenti nella stazione o fermata e posti entro il limite di 500 metri dalla stazione o fermata stessa;

d) l'indicazione della possibilità di acquistare il titolo di viaggio a bordo del mezzo secondo quanto previsto all'art. 11, commi 3 e 4;

e) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza;

f) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali, approvato con deliberazione della Giunta regionale;

g) il numero del servizio informazioni del gestore e l'indicazione del sito internet aziendale;

h) il sistema tariffario vigente;

i) le modalità di convalida dei titoli di viaggio e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;



l) l'indicazione del diritto al rimborso dei titoli di viaggio, nei casi previsti all'art. 15, nonché le modalità di inoltro della relativa richiesta;

m) un estratto contenente in ogni caso le indicazioni relative all'offerta commerciale, alle condizioni di viaggio e alle relazioni con l'utenza.

2. Nelle stazioni o fermate ove siano presenti sistemi acustici o visivi che indicano dinamicamente gli arrivi e le partenze, non sussiste l'obbligo di esposizione degli orari di cui al comma 1 lettera a). In tal caso il gestore è comunque tenuto ad esporre l'orario di passaggio alla fermata o stazione della prima e dell'ultima corsa, nonché la frequenza delle corse per fasce orarie.

3. Il gestore comunica tempestivamente all'utenza la soppressione, anche temporanea, di una o più fermate o stazioni mediante l'esposizione di apposito avviso, con l'indicazione della stazione o fermata operativa più vicina.

#### Art. 6.

##### *Informazione a bordo*

(art. 23, comma 1, lettera b) legge regionale n. 42/1998)

1. Il gestore espone, in almeno due punti all'interno di ogni mezzo:

a) gli indicatori di percorso relativi alla linea, con l'indicazione delle fermate e dei principali nodi di scambio;

b) l'estratto del sistema tariffario applicato nonché le modalità dell'eventuale acquisto a bordo del mezzo del titolo di viaggio, ove previsto ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4;

c) le modalità di convalida dei titoli di viaggio;

d) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;

e) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza;

f) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali, approvato con deliberazione della Giunta regionale;

g) l'indicazione dei luoghi e delle modalità di consultazione della carta dei servizi indicati all'art. 3, comma 1);

h) il numero del servizio informazioni del gestore e l'indicazione del sito internet del medesimo;

i) l'indicazione del diritto al rimborso del titolo di viaggio nei casi previsti dall'art. 15, nonché le modalità di inoltro della relativa richiesta.

2. Attraverso l'utilizzo di spazi espositivi o di mezzi acustici o visivi a bordo di ogni mezzo, il gestore assicura la divulgazione di tutte le iniziative, promosse dalle istituzioni o dalle stessa azienda, finalizzate ad incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico.

#### Capo III

##### STRUMENTI DI CONTROLLO DEL RISPETTO DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

#### Art. 7.

##### *Diario di regolarità del servizio*

(art. 23, comma 1, lettera c), legge regionale n. 42/1998)

1. Il gestore redige il diario di regolarità del servizio e lo rende disponibile per la visione presso la sede legale o altra sede preventivamente comunicata con modalità telematiche in grado di attestare l'avvenuta consegna agli enti competenti alla vigilanza.

2. Il diario di regolarità del servizio contiene informazioni relative alla produzione ed alla qualità del servizio offerto, anche al fine di verificarne la rispondenza con gli standard e gli obiettivi indicati nella carta dei servizi.

3. Le informazioni di cui al comma 2 comprendono in ogni caso:

a) il codice della corsa interessata, con indicazione del numero aziendale del mezzo utilizzato;

b) l'attribuzione del mezzo alla linea interessata;

c) la descrizione dello scostamento e dell'eventuale intervento sostitutivo messo in atto, con le seguenti specificazioni:

1) non effettuazione della corsa, in tutto o in parte;

2) effettuazione di corse aggiuntive, su tutto il percorso o parte di esso;

3) cambio di percorso, in tutto o in parte;

4) intervento di un mezzo di scorta;

5) indicazione del tempo di ripristino;

d) l'entità dello scostamento, con l'indicazione di:

1) chilometri di percorso aggiuntivi o non effettuati;

2) ore di servizio aggiuntive o non effettuate;

e) la descrizione delle motivazioni dello scostamento, articolate in cause imputabili al gestore o ad eventi esterni.

4. Il gestore trasmette, con modalità telematiche, il diario di regolarità del servizio all'osservatorio per la mobilità ed i trasporti di cui all'art. 21 della legge regionale n. 42/1998, nonché agli enti indicati al titolo III della medesima legge regionale, ove richiesto dagli stessi.

5. Le informazioni di cui al comma 2 sono descritte con i codici utilizzati per le comunicazioni all'osservatorio di cui al comma 4.

#### Art. 8.

##### *Diario di bordo*

(art. 23, comma 1, lettera d) legge regionale n. 42/1998)

1. Nel caso in cui non esistano sistemi centralizzati di controllo dei mezzi, il gestore redige e conserva, a bordo di ciascun mezzo, un apposito registro, denominato «diario di bordo», da cui risulti lo svolgimento quotidiano del



servizio con la segnalazione degli eventi che divergono dal programma d'esercizio e che incidono sulle prestazioni rese all'utente.

2. Il diario di bordo di cui al comma 1 contiene in ogni caso le seguenti informazioni :

- a) l'entità e la causa dei ritardi;
- b) la mancata effettuazione della corsa;
- c) le carenze del livello di pulizia;
- d) il malfunzionamento degli impianti di percorso;
- e) le carenze di funzionalità e di sicurezza del mezzo;
- f) le segnalazioni di disservizi da parte della clientela.

3. Il diario di bordo contiene altresì il dato relativo alla frequentazione dei mezzi.

#### Capo IV

FRUIBILITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DA PARTE DELL'UTENZA. RIMBORSO DEI TITOLI DI VIAGGIO

#### Art. 9.

*Efficienza dei mezzi e degli impianti accessori*  
(art. 23, comma 1, lettera e), legge regionale n. 42/1998)

1. Fermi restando gli obblighi ad esso derivanti dalla normativa in materia di sicurezza della circolazione, il gestore garantisce l'efficienza dei mezzi secondo gli standard qualitativi previsti dal contratto di servizio e, in particolare, provvede a mantenere in condizioni di regolare funzionamento gli impianti accessori presenti sui mezzi, quali indicatori acustici e visivi, pedane per la salita dei portatori di handicap, climatizzatore, macchine obliteratrici e supporti di sostegno.

#### Art. 10.

*Igiene dei locali e dei mezzi*  
(art. 23, comma 1, lettera e), legge regionale n. 42/1998)

1. Il gestore mantiene in adeguate condizioni igieniche i mezzi, le aree adibite a stazione o fermata, nonché i locali aziendali adibiti al servizio a cui ha accesso l'utenza, mediante interventi di pulizia ordinaria giornaliera. La data e l'orario dell'ultima pulizia giornaliera effettuata è resa visibile all'utenza mediante l'esposizione di appositi cartelli o avvisi sui mezzi, locali ed aree.

2. La pulizia ordinaria giornaliera di cui al comma 1 comprende, in ogni caso lo spazzamento, la vuotatura dei cestini e l'eliminazione dei rifiuti grossolani.

3. Il gestore esegue la pulizia straordinaria dei mezzi con periodicità non superiore a quindici giorni. La data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è resa visibile all'utenza mediante l'esposizione sui mezzi di appositi cartelli o avvisi.

4. La pulizia straordinaria di cui al comma 3 comprende la pulizia interna ed esterna dei mezzi. La pulizia straordinaria interna comprende in ogni caso la pulizia dei sedili e dei poggiatesta, dei supporti di sostegno e dei

pulsanti, lo spazzamento ed il lavaggio dei corridoi, degli spazi tra i sedili, del posto guida, dei gradini, nonché la pulizia dei vetri.

#### Art. 11.

*Vendita dei titoli di viaggio*  
(art. 23, comma 1, lettera e), legge regionale n. 42/1998)

1. Il gestore pone in vendita i titoli di viaggio secondo le modalità indicate nella carta dei servizi, nel rispetto del sistema tariffario ivi descritto nonché della disciplina tariffaria di cui all'art. 19-bis della legge regionale n. 42/1998.

2. Il gestore garantisce la vendita di tutte le tipologie dei titoli di viaggio tramite una rete con caratteristiche ed estensione tali da garantire anche i punti di vendita presenziati.

3. Nel caso in cui alla stazione o fermata non sia presente una biglietteria aperta in orario d'esercizio oppure un sistema di emissione automatica, il gestore garantisce la vendita a bordo del biglietto di corsa semplice.

4. La vendita del biglietto di cui al comma 3 è soggetta ad eventuale maggiorazione del prezzo, nel limite dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 5, della legge regionale n. 42/1998.

#### Art. 12.

*Modalità di effettuazione del servizio*  
(art. 23, comma 1, lettera e), legge regionale n. 42/1998)

1. I conduttori dei mezzi sono tenuti:

a) ad effettuare la sosta dei mezzi alle fermate o stazioni segnalate consentendo la regolare salita e discesa quando vi siano passeggeri a terra in attesa ed ogniqualvolta la fermata venga richiesta a bordo;

b) ad osservare modalità di guida idonee ad assicurare la buona qualità del servizio di trasporto e ad effettuare gli spostamenti a porte chiuse, aprendo queste ultime solo a mezzi fermi e richiudendole dopo aver controllato la regolare salita e discesa dei passeggeri.

2. Il personale dipendente è tenuto:

a) ad osservare un comportamento corretto nei confronti dell'utenza;


b) ad esporre il cartellino identificativo e ad indossare la divisa aziendale.

3. Il gestore assicura il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 13.

*Servizio telefonico*  
(art. 23, comma 1, lettera e), legge regionale n. 42/1998)

1. Il gestore, singolarmente o in modo coordinato con gli altri gestori del trasporto pubblico urbano, istituisce un servizio informazioni telefonico attivo per almeno otto ore al giorno.



2. Il costo di chiamata del servizio di cui al comma 1, se a carico dell'utenza, non può superare quello di una normale tariffa di rete fissa ed è preventivamente comunicato all'utenza al momento dell'attivazione della telefonata.

3. Il gestore espone il numero del servizio di cui al comma 1 sui mezzi, presso le stazioni e le fermate, nonché sulle pubblicazioni destinate all'utenza.

#### Art. 14.

##### *Sito internet*

(art. 23, comma 1, lettera e), legge regionale n. 42/1998)

1. Il gestore, singolarmente o in modo coordinato con gli altri gestori del trasporto pubblico urbano, istituisce un sito internet nel quale sono pubblicati:

- a) la carta dei servizi;
- b) il programma di esercizio, descritto con i codici utilizzati per le comunicazioni all'osservatorio per la mobilità ed i trasporti di cui all'art. 21 della legge regionale n. 42/1998;
- c) il sistema tariffario;
- d) il numero verde regionale per i reclami degli utenti del trasporto pubblico locale;
- e) il numero del proprio servizio informazioni e del proprio eventuale numero verde;
- f) ogni altra informazione eventualmente utile all'utenza.

#### Art. 15.

##### *Rimborso del titolo di viaggio*

(art. 23, comma 1, lettera n-ter) legge regionale n. 42/1998)

1. Il gestore è tenuto a rimborsare il titolo di viaggio relativo alla singola corsa in caso di sospensione del servizio superiore a trenta minuti per cause ad esso imputabili.

#### Capo V

##### MARCHIO IDENTIFICATIVO REGIONALE DEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

#### Art. 16.

*Apposizione sui mezzi del marchio identificativo regionale del settore di trasporti pubblici locali (art. 23, comma 1, lettera g) legge regionale n. 42/1998).*

1. il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali, riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 20 di altezza, è apposto, esternamente, sulle due fiancate di ciascuna vettura con cabina di guida.

#### Capo VI

##### STRUMENTI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

#### Art. 17.

*Modalità di gestione dei reclami inoltrati dall'utenza (art. 23, comma 1, lettera h) legge regionale n. 42/1998)*

1. I reclami degli utenti del trasporto pubblico locale sono inviati in alternativa:

- a) al gestore del servizio, secondo le modalità previste nella carta dei servizi;
- b) al numero verde della Regione Toscana, appositamente istituito.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il gestore è tenuto a rispondere ai reclami pervenuti, secondo le procedure stabilite nella carta dei servizi e, comunque, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del reclamo.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la Regione inoltra ai gestori i reclami degli utenti del trasporto pubblico locale pervenuti al proprio numero verde. I gestori forniscono risposte esaurienti ai reclami pervenuti e provvedono all'invio delle stesse alla struttura regionale competente. nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo. Le comunicazioni di cui al presente comma avvengono mediante modalità telematiche in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute opponibili a terzi o, in caso di impossibilità tecnica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La Regione provvede ad inviare agli utenti la risposta ai reclami di cui al comma 3, previa istruttoria ed eventuali accertamenti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle risposte dal gestore.

5. Il gestore si dota di procedura certificata per la gestione dei reclami, anche al fine di consentire i controlli di cui all'art. 18.

#### Art. 18.

*Modalità di accesso del personale incaricato delle funzioni di vigilanza alle vetture, ai depositi, alle officine e alla documentazione (art. 23, comma 1, lettera i) legge regionale n. 42/1998).*

1. Il personale preposto all'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 24 legge regionale n. 42/1998, dotato di apposita tessera di riconoscimento, ha facoltà di prendere visione dei documenti del gestore relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché di accedere ai mezzi e alle vetture dei servizi sostitutivi previsti in orario, alle officine, agli uffici ed alle sedi aziendali, nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. In presenza di sistemi centralizzati di controllo dei mezzi che effettuano il servizio, il gestore garantisce alla Regione e agli altri enti preposti alla vigilanza ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 42/1998 l'accesso «in remoto» alle banche dati aziendali per le finalità di cui al Capo III del presente regolamento.



## Art. 19.

*Modalità di invio dei dati necessari allo svolgimento delle funzioni di vigilanza (art. 23, comma 1, lettera i) legge regionale n. 42/1998).*

1. Con le modalità di cui all'art. 3, comma 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), i gestori comunicano alla Regione ed agli altri enti competenti ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 42/1998, le generalità del legale rappresentante dell'azienda, del direttore d'esercizio o di eventuale altro soggetto responsabile, nonché ogni relativa variazione, ai fini della notifica degli atti del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

## Art. 20.

*Criteri di produzione dei dati di soddisfazione dell'utenza (art. 23, comma 1, lettera l) legge regionale n. 42/1998).*

1. Il gestore effettua l'indagine della soddisfazione dell'utenza dei servizi programmati con riferimento ai seguenti fattori di qualità:

- a) sicurezza del mezzo;
- b) regolarità del servizio;
- c) pulizia e condizioni igieniche del mezzo, delle fermate o stazioni nonché dei locali aperti all'utenza;
- d) comfort del viaggio a bordo e nelle fermate o stazioni;
- e) servizi per i disabili;
- f) informazione alla clientela;
- g) aspetti relazionali e di comunicazione;
- h) livello di servizio commerciale e di interazione con l'utenza;
- i) integrazione modale;
- l) attenzione all'ambiente;
- m) servizi aggiuntivi a bordo e nelle fermate o stazioni.

2. L'indagine di cui al comma 1 è effettuata almeno una volta all'anno, sulla base dei criteri tecnico-metodologici stabiliti con apposito provvedimento del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di trasporti.

## Art. 21.

*Modalità di trasmissione dei dati all'osservatorio per la mobilità ed i trasporti (art. 23, comma 1, lettera n-bis) legge regionale n. 42/1998).*

1. Con le modalità di cui all'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 40/2009, i gestori trasmettono all'osservatorio per la mobilità ed i trasporti di cui all'art. 21 della legge regionale n. 42/1998:

- a) i dati relativi alle indagini di cui all'art. 20;

b) le informazioni necessarie alla pubblicazione, da parte della Regione, dell'orario integrato dei servizi di trasporto pubblico locale, compresa la comunicazione preventiva di modifiche di orari programmati.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI FINALI

## Capo I

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 8/R/2005 ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 9/R/2005

## Art. 22.

*Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 8/R/2005*

1. La rubrica dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale 31 gennaio 2005, n. 8/R (Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto su ferro e suoi sostitutivi.) è sostituito dal seguente: «Marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali».

2. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale dell'8/R/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all'art. 23, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 42/1998, riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 33 di altezza, è apposto, sulle due fiancate esterne di ogni singolo treno acquistato o ristrutturato con contributi della Regione, in modo consequenziale al logo del soggetto esercente.»

3. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 8/R/2005 è abrogato.

## Art. 23.


*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 8/R/2005*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 8/R/2005 le parole «allegato al presente regolamento sotto la lettera B» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 42/1998.»

## Art. 24.

*Abrogazione degli allegati A e B del decreto del Presidente della giunta regionale n. 8/R/2005*

1. L'allegato A del decreto del Presidente della giunta regionale n. 8/R/2005 concernente «Marchio trasporti regionali - manuale d'uso» è abrogato.



2. L'allegato 8 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 8/R/2005 concernente «Schema della carta dei servizi dei trasporti» è abrogato.

Art. 25.

*Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005*

1. La rubrica dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale 31 gennaio 2005, n. 9/R (Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.) è sostituito dal seguente:

«Marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali»

2. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all'art. 23, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 42/1998, riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 20 di altezza, è apposto, esternamente ad ogni singolo mezzo del trasporto pubblico locale, sulle due fiancate, in modo consequenziale al logo del soggetto esercente.»

3. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005 è abrogato.

Art. 26.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005 le parole «allegato al presente regolamento sotto la lettera B» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 42/1998».

Art. 27.

*Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005*

La lettera e) del comma I dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:

«e) Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all'art. 23, comma lettera g) della legge regionale n. 42/1998»

Art. 28.

*Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005*

La lettera e) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:

«e) Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all'art. 23, comma lettera g) della legge regionale n. 42/1998».

Art. 29.

*Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005*

La lettera e) del comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:

«e) Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all'art. 23, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 42/1998».

Art. 30.

*Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005*

La lettera b) del comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:

«b) Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all'art. 23, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 42/1998».

Art. 31.

*Abrogazione dell'allegato A e B del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005*

1. L'allegato A del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005 concernente «Marchio trasporti regionali - manuale d'uso» è abrogato.

2. L'allegato B del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005 concernente «Schema della carta dei servizi dei trasporti» è abrogato.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32.

*Norma transitoria*

1. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di trasporti adotta l'atto di cui all'art. 20, comma 2, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.



2. Fino all'adozione dell'atto di cui al comma 1, il gestore effettua l'indagine sulla soddisfazione dell'utenza sulla base di apposito questionario mediante il quale sono comunque rilevati i dati relativi al gradimento dei fattori di qualità di cui all'art. 20, comma 1.

3. Fino alla approvazione dello schema tipo della carta dei servizi di cui all'art. 2, ai fini del presente regolamento si applica lo schema tipo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2001, n. 246.

4. Fino all'approvazione dello schema tipo della carta dei servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 8/R/2005, come modificato dal presente regolamento, ai fini del regolamento medesimo si applica lo schema tipo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2001, n. 246.

5. Fino all'approvazione dello schema tipo della carta dei servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 9/R/2005, come modificato dal presente regolamento, ai fini del regolamento medesimo si applica lo schema tipo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2001, n. 246.

### Capo III

ENTRATA IN VIGORE

Art. 33.

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 4 dicembre 2012

ROSSI

13R00116

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 10.

**Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 24 luglio 2013)*

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2012

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.


*Riduzione dei residui passivi*

1. Ai fini dell'iscrizione nella competenza del successivo esercizio finanziario, i residui passivi formati nell'esercizio 2011 vengono ridotti di euro 622.614.638,87, ai sensi dell'art. 37, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e di € 4.996.062,38 relativamente alle somme impegnate e non pagate sui capitoli di pagamento costituenti il nuovo limite di impegno.

Art. 2.

*Maggiori accertamenti ed impegni*

1. È autorizzato il maggior accertamento ed impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sottotitoli dei capitoli delle "partite di giro" del Titolo VI, categoria 61, UPB 611 dell'Entrata e dell'Ambito T, Funzione Obiettivo T3, UPB T31 della Spesa, in relazione a quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa:



<b>Entrata</b>	<b>Spesa</b>	<b>Entrata</b>	<b>Spesa</b>
Cap. n. 611101	Cap. n. T31401	Cap. n. 611134	Cap. n. T31431
Cap. n. 611102	Cap. n. T31402	Cap. n. 611135	Cap. n. T31432
Cap. n. 611106	Cap. n. T31406	Cap. n. 611128	Cap. n. T31433
Cap. n. 611111	Cap. n. T31408	Cap. n. 611136	Cap. n. T31439
Cap. n. 611112	Cap. n. T31409	Cap. n. 611137	Cap. n. T31440
Cap. n. 611113	Cap. n. T31410	Cap. n. 611138	Cap. n. T31441
Cap. n. 611116	Cap. n. T31413	Cap. n. 611147	Cap. n. T31444
Cap. n. 611117	Cap. n. T31414	Cap. n. 611149	Cap. n. T31446
Cap. n. 611120	Cap. n. T31417	Cap. n. 611157	Cap. n. T31447
Cap. n. 611121	Cap. n. T31418	Cap. n. 611158	Cap. n. T31448
Cap. n. 611143	Cap. n. T31423	Cap. n. 611159	Cap. n. T31449
Cap. n. 611145	Cap. n. T31425	Cap. n. 611161	Cap. n. T31457
Cap. n. 611125	Cap. n. T31426	Cap. n. 611166	Cap. n. T31463
Cap. n. 611126	Cap. n. T31427	Cap. n. 611170	Cap. n. T31468
Cap. n. 611133	Cap. n. T31430		

## Art. 3.

*Approvazione del rendiconto*

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 2011 ed il relativo saldo finanziario, così come risulta dagli articoli seguenti.

## Art. 4.

*Entrate di competenza*

1. Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione (Titolo *I*), le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti (Titolo *II*), le entrate extratributarie (Titolo *III*), le entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimento in conto capitale (Titolo *IV*), le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie a carico della Regione per investimenti (Titolo *V*), le entrate per contabilità speciali (Titolo *VI*), accertate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

	<b>euro</b>
Entrate accertate	<b>18.488.740.218,41 (+)</b>
delle quali sono state riscosse	<b>13.730.279.207,67 (-)</b>
e rimangono da riscuotere	<b>4.758.461.010,74</b>



## Art. 5.

*Spese di competenza*

1. Le spese per i programmi comunitari (Ambito *A*), le spese per le attività produttive agricole, commerciali e turistiche (Ambito *B*), le spese per la programmazione negoziata, i programmi integrati, e la rete delle società per lo sviluppo (Ambito *C*), le spese per le infrastrutture e i trasporti (Ambito *D*), le spese per l'ambiente, l'energia e il territorio (Ambito *E*), le spese per l'istruzione, la formazione e il lavoro (Ambito *F*), le spese per la cultura, lo sport e il tempo libero (Ambito *G*), le spese per la sanità e i servizi sociali (Ambito *H*), le spese per gli organi e le funzioni istituzionali (Ambito *R*), le spese per le risorse umane, strumentali e finanziarie (Ambito *S*) e le risorse finanziarie e le poste tecniche (Ambito *T*), impegnate nell'esercizio 2011 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

	<b>euro</b>
Spese impegnate	<b>20.309.772.892,62 (+)</b>
delle quali sono state pagate	<b>10.875.721.328,14 (-)</b>
delle quali sono state ridotte, ai sensi:	
dell' art. 1, comma 1, (Ambito A)	<b>622.614.638,87 (-)</b>
dell' art. 1, comma 1, (Capitoli nuovo limite impegno)	<b><u>4.996.062,38 (-)</u></b>
e rimangono da pagare	<b>8.806.440.863,23</b>

## Art. 6.

*Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza*

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2011 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:

	<b>euro</b>
Entrate complessive accertate	<b>18.488.740.218,41 (+)</b>
Spese complessive impegnate	<b><u>20.309.772.892,62 (-)</u></b>
differenza	<b>1.821.032.674,21 (-)</b>



## Art. 7.

*Residui attivi provenienti dall'esercizio 2010 e precedenti*

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2010 e precedenti risultano stabiliti in:

	<b>euro</b>
Residui attivi iniziali	<b>8.080.488.886,91 (+)</b>
di cui:	
a) riscossi durante l'esercizio 2011	<b>2.820.560.459,22 (-)</b>
b) eliminati per insussistenza	<b>5.039.138,77 (-)</b>
c) in aumento per rettifiche in sede di accertamento	<b><u>0,00 (+)</u></b>
restano da riscuotere al 31.12.2011	<b>5.254.889.288,92</b>

## Art. 8.

*Residui passivi provenienti dall'esercizio 2010 e precedenti*

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2010 e precedenti risultano stabiliti in:


	<b>euro</b>
Residui passivi iniziali	<b>11.627.728.609,99 (+)</b>
di cui:	
a) pagati durante l'esercizio 2011	<b>5.117.141.404,35 (-)</b>
b) eliminati in sede di riaccertamento durante	
l'esercizio 2011 e per perenzione amministrativa	<b><u>2.223.194.451,31 (-)</u></b>
restano da pagare al 31.12.2011	<b>4.287.392.754,33</b>

## Art. 9.

*Residui attivi alla chiusura dell'esercizio*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

	<b>euro</b>
Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2010 e precedenti (art. 7)	<b>5.254.889.288,92 (+)</b>
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (art. 4)	<b><u>4.758.461.010,74 (+)</u></b>
<b>Totale residui attivi al 31.12.2011</b>	<b>10.013.350.299,66</b>



## Art. 10.

*Residui passivi alla chiusura dell'esercizio*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

	<b>euro</b>
Somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2010 e precedenti (art. 8)	<b>4.287.392.754,33 (+)</b>
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (art. 6)	<b>8.806.440.863,23 (+)</b>
<b>Totale residui passivi al 31.12.2011</b>	<b>13.093.833.617,56</b>

## Art. 11.

*Disponibilità di cassa*

1. L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è stabilito in euro 710.506.090,62 in base alle seguenti risultanze:

	<b>euro</b>
<b>Avanzo di cassa al 31.12.2010</b>	<b>152.529.156,22 (+)</b>
<b>Riscossioni dell'esercizio 2011:</b>	
a) in conto competenza (art. 4)	<b>13.730.279.207,67 (+)</b>
b) in conto residui attivi (art. 7)	<b>2.820.560.459,22 (+)</b>
<b>Pagamenti dell'esercizio 2011:</b>	
a) in conto competenza (art. 5)	<b>10.875.721.328,14 (-)</b>
b) in conto residui passivi (art. 8)	<b>5.117.141.404,35 (-)</b>
<b>Differenza</b>	<b>710.506.090,62 (+)</b>
Pignoramenti in Tesoreria regionale	<b>0,00 (-)</b>
<b>Avanzo di cassa al 31.12.2011</b>	<b>710.506.090,62</b>

## Art. 12.

*Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio*

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è stabilito in euro -2.369.977.227,28, in base alle seguenti risultanze, tenuto conto del disposto di cui all'art. 1 della presente legge:

	<b>euro</b>
a) avanzo di cassa al 31.12.2011 (art. 11)	<b>710.506.090,62 (+)</b>
b) residui attivi al 31.12.2011 (art. 9)	<b>10.013.350.299,66 (+)</b>
c) residui passivi al 31.12.2011 (art. 10)	<b>13.093.833.617,56 (-)</b>
<b>Disavanzo finanziario al 31.12.2011</b>	<b>- 2.369.977.227,28</b>



## Art. 13.

*Risultato di amministrazione*

1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è stabilito in euro – 2.369.977.227,28

in base alle seguenti risultanze:

	euro
a) differenza di cui all' art. 6 della presente legge tra le entrate e le spese complessive di competenza dell'esercizio 2011	1.821.032.674,21 (-)
b) disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2010 (L.R. 23.12.2011, n. 18)	3.394.710.566,86 (-)
c) somma accantonata nel rendiconto 2010 per essere utilizzata, ai sensi dell'art.25, comma 5, della L.R. 20.11.01, n. 25, per il finanziamento di leggi in corso di perfezionamento al 31.12.2010	0,00 (+)
d) eliminazione nell'esercizio 2011 di residui passivi provenienti dall'esercizio 2010 e precedenti (art. 8)	2.223.194.451,31 (+)
e) riduzione dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art. 7)	5.039.138,77 (-)
f) aumento dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art. 7)	0,00 (+)
g) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione di competenza (art. 1, (Ambito A) (art. 5)	622.614.638,87 (+)
h) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione di competenza (art. 1, (nuovi limiti impegno) (art. 5)	4.996.062,38 (+)
i) sequestri in Tesoreria regionale	<u>0,00 (-)</u>
<b>Disavanzo di amministrazione anno finanziario 2011</b> - somma accantonata ai sensi dell' art. 25, comma 5, della L.R. 20.11.01, n. 25, per essere utilizzata per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento al 31.12.2009	<u>0,00 (-)</u>
<b>Risultato di amministrazione a carico dell'es. 2012</b>	<b>2.369.977.227,28 (-)</b>



## Art. 14.

*Iscrizione dell'avanzo di cassa e del disavanzo di amministrazione nello stato di previsione dell'esercizio successivo*


1. Ai sensi e con le modalità previste dalla l.r. 25/2001 e successive modifiche, l'avanzo di cassa e il disavanzo di amministrazione di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge vengono iscritti nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 2012.

## Art. 15.

*Attività e passività finanziarie e patrimoniali*

1. L'eccedenza delle passività finanziarie e patrimoniali, rispetto alle attività, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, come da conto patrimoniale, è stabilita in euro – 17.635.385.808,97 in base alle seguenti risultanze:

	<b>euro</b>	
<b><u>ATTIVITA'</u></b>		
<i>Finanziarie</i>	<b>10.723.856.390,28</b>	(+)
di cui residui attivi	10.013.350.299,66	
di cui fondo cassa	710.506.090,62	
<i>Patrimoniali</i>	<b>606.779.577,87</b>	(+)
di cui disponibili	381.235.208,97	
di cui indisponibili	225.544.368,90	
TOTALE	<b>11.330.635.968,15</b>	(+)
<b><u>PASSIVITA'</u></b>		
<i>Finanziarie</i>	<b>13.093.833.617,56</b>	(-)
Residui passivi	13.093.833.617,56	
<i>Patrimoniali</i>	<b>15.872.188.159,56</b>	(-)
di cui residui perenti	5.124.408.713,78	
di cui mutui e prestiti obbligazionari	10.120.168.744,53	
di cui residui passivi eliminati, ai sensi dell'art. 1	627.610.701,25	
TOTALE	<b>28.966.021.777,12</b>	(-)
<b>Differenza (Attività – Passività)</b>	<b>17.635.385.808,97</b>	(-)



## Art. 16.

*Risultanze del Consiglio regionale*

1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2011 comportano un avanzo di amministrazione di euro 1.623.707,86 in base alla seguente dimostrazione:

	<b>euro</b>	
<b>Entrata:</b>		
Somme riscosse e da riscuotere a carico della Giunta regionale per l'esercizio 2011	103.890.580,87	(+)
Interessi attivi	1.587,58	(+)
Entrate varie ed eventuali	61.630,03	(+)
Partite di giro	11.531.138,65	(+)
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>115.484.937,13</b>	<b>(+)</b>
<b>Spesa:</b>		
Somme pagate e rimaste da pagare per l'esercizio 2011	103.477.921,14	(-)
Partite di giro	11.531.138,65	(-)
Maggiore uscita su partita di giro	0	(-)
Sequestri in Tesoreria	0	(-)
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>115.009.059,79</b>	<b>(-)</b>
Differenza (entrata meno spesa)	<b>475.877,34</b>	<b>(+)</b>
disponibilità derivante dalla copertura finanziaria dei residui perenti anno 2009 e precedenti	1.147.830,52	(+)
Risultato della competenza	<b>475.877,34</b>	<b>(+)</b>
Economie derivanti dalla gestione dei residui:		
passivi (+)	0	(+)
attivi (-)	0	(-)
<b>SALDO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2011</b>	<b>1.623.707,86</b>	<b>(+)</b>
di cui accantonati dal Consiglio regionale per il pagamento dei residui perenti:	0	(-)
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2011</b>	<b>1.623.707,86</b>	<b>(+)</b>

2. L'avanzo così determinato viene introitato al Capitolo di Entrata n. 331504 denominato "Recupero dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale".

## Art. 17.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 luglio 2012

POLVERINI

(Omissis)

13R00175



LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 11.

**Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Lazio.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 - supplemento n. 2)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Approvazione dell'assestamento del bilancio regionale*

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 27 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, con la presente legge è approvato l'assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2012.

2. Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 25/2001, sulla base delle definitive risultanze contabili, sono aggiornati:

- a) l'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2011;
- b) il disavanzo finanziario riferito all'esercizio 2011;
- c) l'ammontare della giacenza di cassa riferito all'inizio dell'esercizio 2012;
- d) l'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio regionale in equilibrio.

Art. 2.

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «A» - Entrata.

Art. 3.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «B» - Spesa.

Art. 4.

*Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione*

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

Art. 5.

*Disavanzo finanziario e contrazione dei mutui*

1. Alla copertura del disavanzo finanziario riferito all'esercizio 2011 pari ad euro 5.988.520.893,79 si provvede mediante la dismissione dei beni patrimoniali per un importo di euro 900 milioni mediante la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo di euro 5.088.520.893,79.

2. Il livello massimo per la contrazione di mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti è pari ad euro 872.289.030,44 in aumento per un importo di euro 235.013.905,19 rispetto a quanto approvato con legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012).

3. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, risultante dalla somma tra il disavanzo relativo alle spese di investimento finanziato con indebitamento di cui al comma 1 e l'importo totale dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui al comma 2, è pari ad euro 5.960.809.924,23 in aumento per un importo di euro 1.182.205.389,18 rispetto a quanto stabilito dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012).

4. È autorizzata la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per il finanziamento del disavanzo relativo all'esercizio 2011 per un importo pari ad euro 100 milioni. Oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 20/2011 e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 8 della legge regionale n. 20/2011, il totale complessivo autorizzato per la contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari riferita all'esercizio finanziario 2012 è pari ad euro 300 milioni.

Art. 6.

*Disposizioni in materia di patto di stabilità*

1. La Regione promuove la partecipazione dei comuni al patto di stabilità interno orizzontale nazionale di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

2. Per i comuni che provvedono alla cessione dei propri spazi finanziari, in applicazione dell'art. 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 16/2012, è fatta salva la partecipazione al patto di stabilità regionalizzato ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012).

3. Per i comuni che partecipano al patto di stabilità interno orizzontale nazionale di cui al comma 1, la partecipazione al patto di stabilità regionalizzato è consentita, in via prioritaria, ai comuni che utilizzano il contributo statale di cui all'art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 16/2012, esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4, della legge regionale n. 20/2011, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2012»).



## Art. 7.

*Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», nell'ambito della sperimentazione della nuova disciplina contabile ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 «Bilancio di previsione per l'esercizio 2012»»*

1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al titolo I del decreto legislativo n. 118/2011, le disposizioni di cui al presente articolo sono attuative del principio generale della competenza finanziaria e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

2. Al fine di garantire la copertura delle spese imputate agli esercizi finanziari successivi a quello in corso, è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 il Fondo pluriennale vincolato. Il Fondo pluriennale vincolato è costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

3. Sul Fondo pluriennale vincolato non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Per l'utilizzo del Fondo ovvero per la riallocazione delle risorse tra il Fondo e il capitolo di bilancio destinato alla specifica spesa si procede mediante variazione di bilancio da effettuarsi con decreto del Presidente della Regione.

4. Al fine di garantire l'accertamento per l'intero importo del credito anche nel caso di entrate di dubbia e difficile esazione e per le quali non è certa la riscossione integrale, è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 il «Fondo svalutazione crediti».

5. Alla determinazione dell'ammontare del Fondo di cui al comma 4, ovvero alle relative modalità di utilizzo, si provvede ai sensi del punto 3.3 dell'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, fermo restando che sul Fondo svalutazione crediti non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

6. Per gli enti strumentali individuati con deliberazione della giunta regionale del 13 gennaio 2012, n. 8, nel corso della sperimentazione si applicano le norme regionali finalizzate all'adeguamento del sistema contabile alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011, eventualmente anche in deroga alle rispettive discipline normative o regolamentari.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le risorse relative ai residui passivi perenti sono oggetto di prelievo secondo le modalità di cui all'art. 22 della legge regionale n. 25/2001 e riallocate sui capitoli di provenienza ovvero sui capitoli derivanti dall'adeguamento degli stessi al IV livello del Piano dei conti integrato di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011.

## Art. 8.

*Disposizioni varie*

1. In materia di perenzione amministrativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 della presente legge, è disposta la radiazione delle somme andate in perenzione e ricognite con decreto del Presidente della Regione che, entro il secondo esercizio successivo al medesimo decreto, non sono state impegnate sugli appositi capitoli di spesa.

2. Per le somme altresì impegnate nei termini previsti al comma 1, qualora non si provveda alla liquidazione entro il secondo esercizio successivo all'impegno, è disposta la radiazione e l'annullamento degli impegni precedentemente assunti.

3. Con decreto annuale del Presidente della Regione, da adottarsi contestualmente al decreto di ricognizione dei residui passivi perenti, sono riportate le somme radiate ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Qualora sia necessario assumere l'impegno ovvero provvedere alla liquidazione in deroga ai termini previsti, le somme radiate sono reimputabili negli stanziamenti dei capitoli di provenienza originariamente preposti a copertura dell'intervento ovvero sui capitoli derivanti dall'adeguamento degli stessi al IV livello del Piano dei conti integrato di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 della presente legge.

5. In sede di prima applicazione dei commi da 1 a 4 sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data del 31 maggio 2012 ed il decreto del Presidente di cui al comma 3 è da adottarsi entro la data del 30 settembre 2012.

6. Al fine di provvedere ad una riorganizzazione nella gestione contabile delle spese di funzionamento degli uffici e dei servizi regionali e nelle more della definizione di una nuova disciplina in materia, entro il 31 dicembre 2012 sono chiuse le aperture di credito a favore dei funzionari delegati di cui all'art. 43 della legge regionale n. 25/2001. Entro la medesima data, i funzionari delegati provvedono a riversare le somme non ancora utilizzate.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, tenuto conto di quanto previsto al comma 8, i direttori di dipartimento, su proposta dei direttori regionali interessati, provvedono alla nomina di un funzionario delegato per direzione e, ove necessario, per area decentrata.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di garantire l'adeguato coordinamento nella predisposizione del bilancio di previsione 2013, la competente struttura regionale fornisce le necessarie indicazioni per l'attuazione di quanto previsto dai commi 6 e 7.


9. Nell'ambito delle politiche di riduzione del debito regionale, al fine di garantire interventi in materia di edilizia sovvenzionata nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, la Regione provvede al recupero delle risorse afferenti all'edilizia sovvenzionata ex fondi GESCAL di cui all'Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001, pari ad euro 266.094.891,25 giacenti presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le risorse di cui al comma 9 sono rappresentate in bilancio nel modo seguente:



anno	entrate		importo	uscite		importo
	numero	denominazione		numero	denominazione	
2012	434194	Recupero delle risorse relative all'edilizia sovvenzionata ex fondi Gescal – Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001	266.094.891,25	E62116	Spese connesse all'attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata mediante ex fondi Gescal – Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001	100.000.000,00
				E62117	Fondo pluriennale vincolato di cui al capitolo E62116 – esercizio 2012	166.094.891,25
2013	000005	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	166.094.891,25	E62116	Spese connesse all'attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata mediante ex fondi Gescal – Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001	100.000.000,00
				E62117	Fondo pluriennale vincolato di cui al capitolo E62116 – esercizio 2012	66.094.891,25
2014	000005	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	66.094.891,25	E62116	Spese connesse all'attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata mediante ex fondi Gescal – Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001	66.094.891,25

11. Al finanziamento degli interventi in materia di edilizia sovvenzionata di cui ai commi 9 e 10, la Regione provvede con proprie risorse per complessivi euro 266.094.891,25 a valere per i prossimi dieci anni. Nell'ambito dell'UPB E62, è istituito un apposito capitolo di spesa denominato: «Finanziamento interventi in materia di edilizia sovvenzionata - ex fondi Gescal di cui all'Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001», con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità del triennio 2012-2014, pari ad euro 26.609.489,13.



12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono corrispondere cumulativamente la tassa automobilistica regionale a cui sono tenute, alla scadenza del termine utile per il pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, commi 29, 30 e 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 13.

13. La giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, definisce le procedure per effettuare il versamento della tassa automobilistica di cui al comma 12.

14. Al fine di assicurare il perseguimento dell'obiettivo di equilibrio di bilancio, ai sensi di quanto disposto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e nel contempo garantire il rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione e la corretta ripartizione del carico fiscale tra le diverse categorie di soggetti passivi, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013 non trovano più applicazione le misure agevolative in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'art. 5 della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Le maggiori entrate di cui al precedente periodo possono essere destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche.

15. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

16. La quota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al comma 15 è determinata sulla base delle modalità previste dall'art. 15, com-

mi 3 e 5, primo periodo del decreto legislativo n. 68/2011, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

17. Le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 68/2011, con specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regione ed Agenzia delle entrate.

18. La convenzione di cui al comma 17 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali.

19. Alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (*Clausola di salvaguardia*). — 1. A seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui all'art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le disposizioni della presente legge, laddove difformi, sono adeguate ai principi di libertà di iniziativa economica privata introdotti dagli stessi decreti legge.

2. I principi di libertà di iniziativa economica privata introdotti dal decreto-legge n. 138/2011 e dal decreto-legge n. 1/2012 e i relativi regolamenti attuativi si applicano, in luogo delle disposizioni regionali difformi, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.»;

b) all'art. 28 dopo le parole: «si provvede,» sono aggiunte le seguenti: «per le spese di parte corrente, ivi comprese le spese di funzionamento del Centro regionale per il cinema e l'audiovisivo nell'ambito dello stanziamento del capitolo G11900, esercizio finanziario 2012 e».

20. Ai progetti retrospettivi, così come definiti dalle competenti autorità comunitarie e nazionali, rientranti nei parchi progetti finanziati dai programmi operativi dei fondi strutturali, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche.

21. È istituito il «Fondo capitale di rischio per le PMI del Lazio», destinato al finanziamento del capitale di rischio delle piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa europea, costituite, o in fase di costituzione, in forma di società di capitali.

22. Il Fondo di cui al comma 21 opera nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, anche mediante regimi appositamente autorizzati.



23. Il Fondo di cui al comma 21 è destinato al finanziamento di interventi «in equity» o «quasi equity», come definiti dalla vigente normativa europea, temporanei e di minoranza in favore delle PMI aventi sede operativa nel Lazio ed è affidato in gestione alla società «Finanziaria laziale di sviluppo S.p.a.» («Fi.La.S. S.p.a.»). La giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce le modalità ed i criteri di funzionamento del Fondo ed, in particolare, i vincoli e gli indirizzi di investimento, nonché le procedure operative e la composizione dell'organo deliberante.

24. Al Fondo di cui al comma 21 sono assegnate le giacenze finanziarie presenti in «Fi.La.S. S.p.a.», ascrivibili a misure relative ai programmi regionali chiusi, anche cofinanziati da fondi comunitari, ivi compresi i relativi proventi o perdite, al netto delle somme di pertinenza accantonate per impegni o rischi nei confronti di terzi, che sono trasferite a detto Fondo nel momento in cui se ne determini l'effettiva piena disponibilità.

25. Agli oneri di cui ai commi dal 21 al 24 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato: «Fondo capitale di rischio per le PMI del Lazio».

26. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Costituzione di un Fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi);

b) l'art. 20 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);

c) l'art. 45 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005);

d) l'art. 51 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006).

27. Alla definizione delle modalità di gestione degli interventi perfezionati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2/1985, provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

28. Le giacenze finanziarie ascrivibili alla gestione del Fondo speciale di cui alla legge regionale n. 2/1985 e successive modifiche, presenti in «Fi.La.S. S.p.a.» sono restituite alla Regione nella misura di 6 milioni di euro e sono destinate per 5 milioni di euro alle politiche sociali e per un milione di euro alle politiche del lavoro, mentre per la parte residua confluiscono sul «Fondo capitale di rischio per le PMI del Lazio» istituito ai sensi del comma 21 del presente articolo. Sul medesimo Fondo di nuova istituzione sono trasferite le ulteriori giacenze finanziarie disponibili sul Fondo speciale di cui alla legge regionale n. 2/1985, nel momento e a condizione che si determini l'effettiva piena disponibilità.

29. In riferimento alle risorse destinate alle politiche del lavoro di cui al comma 28, la Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di lavoro, attiva percorsi mirati, denominati cantieri lavoro, diretti all'utilizzo, da parte dei datori di lavoro, di lavoratori disoccupati, in mobilità, in cassa integrazione o riconosciuti come

fasce deboli del mercato del lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). Per le finalità di cui al precedente periodo la giunta regionale provvede, con proprio regolamento attuativo ed integrativo, a definire i termini, le condizioni e gli strumenti di sostegno dei processi di utilizzo e di mantenimento dei livelli occupazionali, finanziati con risorse regionali, comunitarie e mediante accordi di programma di altra natura.

30. Ai sensi dell'art. 57, comma 4, della legge regionale n. 25/2001 e successive modifiche è approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, deliberato dall'ente Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica.

31. L'ente di cui al comma 30, la cui scheda riepilogativa del bilancio è allegata alla presente legge, è tenuto ad apportare, ove necessario, variazioni al bilancio di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per l'anno 2012.


32. Alla realizzazione della linea metropolitana C di Roma, prevista nell'ambito dell'intesa sottoscritta in data 13 dicembre 2002 per l'assegnazione dei fondi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2001, n. 121 (Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche), la Regione partecipa con proprie risorse per un importo massimo pari ad euro 293.132.000,00, senza nuovi od ulteriori oneri a carico della finanza regionale, fino a nuova disposizione normativa.

33. Al fine di dare piena operatività al «Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio» istituito con legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 9/2005 dopo le parole: «alle imprese del Lazio», in fine, sono aggiunte le seguenti: «, nonché di ogni altro intervento di sostegno all'accesso al credito».

34. Alla rinuncia dei crediti di modesta entità si provvede ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 25/2001 e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 1, legge regionale n. 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche.

35. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2010, le parole: «di natura non tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi natura».

36. La Regione, al fine di favorire l'internazionalizzazione di tutte le imprese del territorio laziale, partecipa ai sensi dell'art. 56 dello statuto alla compagine societaria della «Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione delle imprese di Roma e del Lazio in breve Agenzia per l'internazionalizzazione S.c.p.a.».



37. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 36 è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto prevedano la facoltà di cui all'art. 2449 c.c. e successive modifiche e che gli stessi siano conformi alle previsioni dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

38. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, tutti gli atti esecutivi necessari per il perfezionamento della partecipazione della Regione alla società di cui al comma 36.

39. La Regione è rappresentata nell'assemblea della società di cui al comma 36 dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia da lui delegato. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono nominati dal Presidente della Regione stessa e sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della giunta regionale.

40. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 36 avviene nel limite massimo di euro 300 mila, nell'ambito del capitolo B26101, esercizio finanziario 2012, che assume la seguente nuova denominazione: «Cofinanziamento regionale dell'accordo di programma per la internazionalizzazione delle PMI e l'artigianato del Lazio e partecipazione della Regione Lazio alla Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione delle imprese di Roma e del Lazio in breve Agenzia per l'internazionalizzazione S.c.p.a.».

41. Dopo il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria) è aggiunto infine il seguente:

«6-bis. Ai sensi dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), la Regione, al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco anche a tutela della persona, a decorrere dal 1° gennaio 2013 adotta con apposita deliberazione della giunta regionale iniziative adeguate volte all'acquisto da parte delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di confezione di farmaci, anche monodose, secondo le delibere adottate dall'AIFA (Agenzia italiana del farmaco)».

42. Al comma 3 dell'art. 11-bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche le parole: «ad avvocati regionali abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori e in possesso della qualifica dirigenziale ovvero ad avvocati esterni abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «ad

avvocati regionali in possesso della qualifica dirigenziale e abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno dieci anni ovvero ad avvocati esterni abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno quindici anni».

43. La Regione interviene a sostegno della patrimonializzazione dei consorzi di garanzia fidi del Lazio di cui all'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009) con un finanziamento pari ad euro 2.000.000,00 annualità 2012 e ad euro 4.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2013 e 2014, a valere sul capitolo B22526 che viene all'uopo incrementato.

44. La Regione, in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), che prevede la dimissione degli internati dichiarati non socialmente pericolosi e quindi dimissibili dagli ospedali psichiatrici giudiziari, istituisce un Fondo straordinario per la presa in carico degli stessi da parte dei dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali.

45. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta degli assessorati alle politiche sociali e sanità, sentite le commissioni consiliari competenti, definisce con propria deliberazione le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 44.

46. Agli oneri di cui ai commi 44 e 45 si provvede, per un importo pari a euro 1.000.000,00, esercizio finanziario 2012, nell'ambito del capitolo H41900, che viene all'uopo incrementato.

47. La Regione, al fine di individuare misure urgenti per attenuare la crisi economico-occupazionale che investe il comparto agricolo ed in attesa della piena operatività delle disposizioni previste dalla legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo), attribuisce risorse per un importo pari euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo C22521, esercizio finanziario 2012, destinate alla concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004).

48. Ai fini di una immediata attuazione di quanto disposto dal comma 47 ovvero per disciplinare la gestione del Fondo di garanzia per le imprese del settore agricolo, la Regione provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rinnovo della convenzione con «Unionfi di S.p.a.» già in essere fino al 31 dicembre 2010.

## Art. 9.

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 luglio 2012

POLVERINI

13R00176

REGOLAMENTO REGIONALE 20 giugno 2012, n. 12.

**Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 3 luglio 2012)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

EMANA

il seguente regolamento:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione e integrazione della legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa). Ai sensi dell'art. 7 della citata legge regionale n. 8/2011 disciplina, in particolare:

a) le modalità di svolgimento dell'analisi d'impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI);

b) le modalità di funzionamento del Comitato delle micro, piccole e medie imprese, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 8/2011.

*Capo II*

ANALISI D'IMPATTO ECONOMICO DELLA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA (AIEPI)

Art. 2.

*Unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 8/2011, istituisce l'Unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa, di seguito denominata unità, alla quale è affidato il compito di effettuare l'AIEPI e di redigere la relativa relazione tecnico-economica di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2011.

2. L'Unità, per l'effettuazione dell'AIEPI, collabora, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 8/2011, con le strutture regionali proponenti l'atto normativo e con le strutture addette all'attività normativa della Giunta e del Consiglio regionali.

3. L'Unità si avvale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 8/2011, del supporto tecnico di Sviluppo Lazio S.p.A. per lo svolgimento delle attività previste dall'AIEPI e per la redazione della relazione tecnica-economica contenente le risultanze della stessa AIEPI.

Art. 3.

*Atti normativi sottoposti all'AIEPI*

1. L'effettuazione dell'AIEPI è obbligatoria per tutti gli atti normativi, sia legislativi che regolamentari, riguardanti le micro, piccole e medie imprese (MPMI).

Art. 4.

*Procedimento dell'AIEPI*

1. Le strutture regionali proponenti gli atti normativi di cui all'art. 3, trasmettono il progetto di intervento normativo all'Unità ai fini dell'effettuazione dell'AIEPI, secondo i criteri e le modalità di svolgimento di cui all'art. 5.

2. L'Unità effettua l'AIEPI sull'atto normativo di cui al comma 1 e ne dà comunicazione scritta alla struttura regionale proponente l'atto stesso. Le risultanze dell'AIEPI sono riportate in una relazione tecnico-economica, che viene trasmessa, in via preventiva, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2011 al Comitato delle micro, piccole e medie imprese, di seguito denominato comitato.

3. Entro e non oltre sette giorni lavorativi dal ricevimento della relazione tecnico-economica di cui al comma 2, il comitato comunica all'Unità parere motivato sulla relazione stessa. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, l'Unità procede indipendentemente dall'espressione del parere.

4. L'Unità trasmette, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, alle strutture regionali proponenti l'atto normativo, la relazione finale sull'AIEPI, elaborata in collaborazione con la struttura regionale addetta all'attività normativa, che costituisce il documento di sintesi di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 8/2011.



5. Le strutture regionali proponenti l'atto normativo trasmettono la proposta di atto normativo, corredata della relazione finale sull'AIEPI, alla struttura regionale addetta all'attività normativa, per il prosieguo dell'*iter* dell'iniziativa normativa. La relazione finale sull'AIEPI costituisce una delle relazioni di accompagnamento dell'atto normativo.

6. Le risultanze dell'AIEPI, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 8/2011, non sono vincolanti per la Giunta e il Consiglio regionali e sono adeguatamente pubblicizzate, su uno spazio dedicato, all'interno del sito web regionale o, in alternativa, tramite stampa o altri idonei strumenti di comunicazione.

#### Art. 5.

##### *Criteri e modalità di svolgimento dell'AIEPI*

1. I criteri e le modalità di svolgimento dell'AIEPI sono previsti nell'allegato A al presente regolamento.

### Capo III

#### COMITATO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

#### Art. 6.

*Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a componente del Comitato delle micro, piccole e medie imprese.*

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2011 i componenti del Comitato delle micro, piccole e medie imprese, di seguito denominato comitato, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, che ne individua, altresì, il presidente, scegliendoli tra i soggetti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie economiche, statistiche e manageriali, iscritti nell'elenco di cui al comma 2.

2. Presso l'assessorato competente in materia di attività produttive è istituito l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Sono iscritti nell'elenco, previa istruttoria per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 da parte della struttura regionale competente in materia di attività produttive, i soggetti proposti dalle associazioni più rappresentative delle MPMI a livello regionale, individuate sulla base dei dati elaborati dal Ministero del lavoro con riferimento ai seguenti indici della rappresentatività:

- a) numero delle imprese associate;
- b) addetti al settore rappresentato;
- c) presenza nelle principali sedi di rappresentanza;
- d) numero dei contratti collettivi siglati;
- e) attività di conciliazione sindacale e di formazione svolte per gli associati;
- f) consistenza e diffusione delle strutture organizzative dell'associazione nel territorio e nelle filiere.

3. L'elenco è tenuto e aggiornato in formato cartaceo e telematico. La struttura regionale competente in materia di attività produttive può, previa comunicazione motivata

alle associazioni delle MPMI e ai diretti interessati, escludere dall'elenco i soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1.

4. Qualora le associazioni non provvedano ad indicare i nominativi da iscrivere nell'elenco di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di attività produttive provvede a emanare un avviso pubblico per individuare i soggetti da nominare nel comitato, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

#### Art. 7.

##### *Comitato*

1. Il comitato svolge i compiti previsti dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 8/2011.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 8/2011, i membri del comitato restano in carica per tre anni, salvo revoca. Al fine di garantire il regolare funzionamento del comitato, ai membri uscenti è affidato lo svolgimento delle funzioni dello stesso fino alla data di nomina dei nuovi membri, da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei precedenti membri.

3. I membri del comitato non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

4. In caso di dimissioni, di revoca o di accertata impossibilità permanente di uno o più membri a partecipare ai lavori del comitato, il Presidente della Regione nomina un nuovo membro in sostituzione, ai sensi dell'art. 6, che dura in carica per il restante periodo di durata del comitato stesso.

5. Le attività dei membri del comitato sono svolte a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 8/2011.

#### Art. 8.

##### *Funzionamento del comitato*

1. Il comitato è convocato almeno una volta l'anno nonché ogni volta venga richiesto il suo parere motivato su una relazione sull'AIEPI da parte dell'unità. Esso si riunisce presso la sede dell'assessorato competente in materia di attività produttive o, per giustificati motivi, in altra sede indicata dal presidente all'atto della convocazione.

2. Il comitato è convocato dal presidente su sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del comitato stesso, mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo nonché dell'elenco delle materie da trattare poste all'ordine del giorno. L'avviso è inviato ai membri almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. Ciascun membro del comitato può proporre ulteriori materie da porre all'ordine del giorno, mediante presentazione della relativa richiesta alla segreteria tecnica del comitato, di cui all'art. 9, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine del giorno. Il presidente, valutate le proposte pervenute, definisce l'ordine del giorno e trasmette la documentazione relativa alle materie da trattare a ciascun membro del comitato.



3. Il comitato è regolarmente riunito se sono presenti almeno due membri, oltre al presidente. I membri che, per giustificato motivo, non possono prendere parte alle sedute devono darne tempestiva comunicazione al presidente. Ciascun membro del comitato deve astenersi dal presenziare alla discussione e alla votazione di argomenti ai quali sia personalmente interessato.

4. Le decisioni del comitato sono approvate a maggioranza semplice dei membri presenti.

5. Le riunioni del comitato, su iniziativa del presidente, possono essere precedute da riunioni tecniche, che si svolgono, di norma, il giorno precedente la seduta del comitato stesso.

6. Tutte le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica o mediante fax. A tal fine è fatto carico a tutti i membri di comunicare alla segreteria tecnica del comitato l'indirizzo di posta elettronica e il numero del fax a cui inviare comunicazioni e documentazioni.

7. Il presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del comitato, a condizione che la convocazione stessa sia comunicata a ciascun membro almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.

8. Ai fini della formulazione del parere sulle relazioni sull'AIEPI, il presidente convoca, in via d'urgenza, mediante avviso inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e secondo le modalità di cui al presente articolo, il comitato, ponendo all'ordine del giorno la formulazione del parere.

9. Alle riunioni del comitato, previa decisione presa a maggioranza dei membri del comitato stesso, possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto dirigenti o funzionari della struttura regionale proponente l'atto normativo e/o di altre strutture regionali competenti in materia, nonché di ogni altro soggetto esperto nelle materie concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

10. Alla chiusura della riunione la segreteria tecnica di cui all'art. 9 redige la sintesi delle decisioni assunte dal comitato e la consegna ai membri del comitato stesso che la approvano. Il parere motivato sulle relazioni sull'AIEPI espresso dal comitato è trasmesso, alla fine della riunione, all'unità.

11. Le sedute del comitato sono verbalizzate a cura della segreteria tecnica di cui all'art. 9. Il verbale deve riportare:

a) l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora d'inizio della riunione;

b) l'indicazione dei nomi dei relatori e dei soggetti intervenuti alla discussione;

c) il resoconto della seduta, indicante i punti salienti della discussione e anche le opinioni e le proposte degli intervenuti ai sensi del comma 9;

d) il nominativo degli eventuali membri astenuti ai sensi del comma 3;

e) la formulazione del parere sulla relazione sull'AIEPI;

f) l'indicazione dei voti espressi e le eventuali dichiarazioni di voto.

12. Il verbale di cui al comma 11 è trasmesso dalla segreteria tecnica ai membri del comitato, di norma, entro dieci giorni decorrenti dalla data della riunione.

#### Art. 9.

##### *Segreteria tecnica del comitato*

1. Il comitato è coadiuvato dalla segreteria tecnica istituita presso l'unità di cui all'art. 3, che svolge i seguenti compiti:

a) redige i verbali delle sedute;

b) assicura il funzionamento del comitato;

c) collabora con i relatori per l'istruttoria delle questioni da sottoporre all'esame del comitato.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 10.

##### *Formazione e aggiornamento del personale*

1. La Regione assicura la periodica effettuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il proprio personale preposto alle attività oggetto della legge regionale n. 8/2011 e del presente regolamento, individuandoli anche nell'ambito dei piani annuali di formazione del personale della Giunta regionale.

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.


Roma, 20 giugno 2012

POLVERINI

(Omissis).

13R00183





## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

	<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 128,06)\**  
*(di cui spese di spedizione € 73,81)\**

- annuale € **300,00**  
- semestrale € **165,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 39,73)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,77)\**

- annuale € **86,00**  
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
(€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 3 2 3 \*

€ 5,00

